

di Avv.to Rosa Bertuzzi

LEGGE REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 , N. 31

***“TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI
AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA E SVILUPPO RURALE”***

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

TITOLO I

Oggetto del testo unico

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della [legge regionale 9 marzo 2006, n. 7](#) (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni legislative regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. _____

TITOLO IX

***Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della
pesca nelle acque della Regione***[\(416\)](#)

Capo I

Disposizioni generali e organizzative

Art. 131

(Principi e finalità)

1. La Regione, al fine di tutelare la fauna ittica e in particolare quella autoctona, persegue la salvaguardia delle acque interne dalle alterazioni ambientali e disciplina l'attività piscatoria nel rispetto dell'equilibrio biologico e ai fini dell'incremento naturale della fauna stessa, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela

delle acque e alla programmazione e pianificazione regionale in ambito territoriale e ambientale. La Regione assicura altresì le esigenze di tutela dell'ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate articolandole, in funzione delle caratteristiche ecologiche, biologiche, ambientali e della preservazione degli habitat, per bacini di pesca con caratteristiche idrologiche e idrobiologiche omogenee.[\(417\)](#)

2. La Regione promuove e favorisce la ricerca, la sperimentazione, nonché l'acquacoltura finalizzate alla gestione della pesca e al ripopolamento delle acque.

3. Per la finalità di cui al [comma 1](#) la Regione promuove, con la collaborazione delle province, dei parchi regionali, delle scuole, delle associazioni culturali, naturalistiche e piscatorie, la conoscenza della fauna ittica e dell'ambiente anche mediante attività di divulgazione, corsi di formazione e di aggiornamento, manifestazioni culturali, sociali e di solidarietà.

4. L'attività piscatoria nelle acque pubbliche della Regione è disciplinata dal presente titolo, salvo quanto disposto in materia dalla [legge 22 novembre 1988, n. 530](#) (Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere firmata a Roma il 19 marzo 1986).

4 bis. Costituisce attività di pesca ogni azione diretta a catturare pesci o ciclostomi nelle acque in cui essi vivono.[\(418\)](#)

Art. 132

(Funzioni amministrative)[\(5\)](#)

1. Alla Regione competono le funzioni e i compiti concernenti i rapporti con l'Unione europea e con lo Stato nonché la formulazione degli indirizzi programmatici in campo ittico e il coordinamento delle funzioni conferite. Alla Regione competono, inoltre, le funzioni che richiedono accordi con altre Regioni.[\(419\)](#)

2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano le funzioni amministrative previste dal presente titolo, comprese quelle concernenti la pesca nelle acque di bonifica e nei corpi idrici all'interno delle aree regionali protette.[\(420\)](#)

3. Le funzioni amministrative relative ad acque di interesse comune degli enti di cui al [comma 2](#) sono esercitate dai medesimi enti.[\(421\)](#)

4. La provincia di Sondrio può adottare un regolamento relativo alla gestione di corpi idrici classificati ai fini della pesca per il raggiungimento delle finalità del piano ittico provinciale.[\(422\)](#)

5. In caso di accertate inadempienze della provincia di Sondrio nell'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede direttamente o mediante un commissario ad acta.[\(423\)](#)

Art. 133

(Diritti esclusivi di pesca)[\(5\)](#)

1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano le funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca e ne effettuano la ricognizione.[\(424\)](#)

2. Il diritto esclusivo di pesca è esercitato dal proprietario o dal concessionario in base a quanto disposto dal presente titolo nell'interesse della comunità.

3. Il programma delle opere ittiogeniche, da effettuarsi nel corso dell'anno successivo, è comunicato dai soggetti di cui al [comma 2](#) alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio entro il 31 agosto e si intende approvato in caso di mancato

diniego entro il 31 ottobre successivo.(425)

4. In caso di mancata presentazione del programma delle opere ittiogeniche, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio elaborano un programma sostitutivo congruente con i programmi presentati negli ultimi tre anni e ne affidano l'esecuzione al concessionario o proprietario del diritto esclusivo al quale competono gli oneri economici della redazione del programma sostitutivo.(426)

5. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentite le rispettive consultazioni della pesca, espropriano, ai sensi delle vigenti leggi e salvo indennizzo, i diritti esclusivi di pesca comunque denominati e costituiti, anche in caso di mancata esecuzione dei programmi approvati ai sensi dei commi 3 e 4.(427)

6. L'indennità di esproprio è determinata dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, in proporzione alle tasse pagate dall'espropriando nell'ultimo decennio per l'esercizio del diritto.(428)

7. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono stipulare convenzioni con i titolari dei diritti esclusivi di pesca al fine di liberalizzarne l'esercizio.(429)

8. Per l'attuazione dei piani di cui all'[articolo 138](#) la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio utilizzano il personale delle precedenti gestioni che ne faccia domanda entro novanta giorni dall'avvenuto esproprio e risulti in servizio, da almeno un anno, alla data di avvio dello stesso procedimento di esproprio.(430)

Art. 134

(Concessioni a scopo di piscicoltura, acquacoltura, altre attività ittiogeniche e gestioni particolari della pesca)(5)(431)

1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, per favorire la pescosità delle acque o la produzione ittica, può rilasciare a soggetti pubblici o privati, singoli o associati, concessioni a scopo di piscicoltura, acquacoltura e altre attività ittiogeniche.(432)

2. Nel rispetto del piano ittico regionale e del piano ittico provinciale, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono affidare la gestione dei corpi idrici o di parte di essi a comuni, comunità montane o associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi o professionisti, preferibilmente consorziate, che ne facciano richiesta, fatti salvi i tratti gravati da diritti esclusivi di pesca di natura privatistica, per i quali sussiste comunque la possibilità di espropriazione..(433)

3. La concessione è rilasciata per una durata non superiore a dieci anni ed è rinnovabile.

4. Al concessionario o a persone da lui autorizzate è consentito prelevare fauna ittica a scopo di vendita o di ripopolamento di altre acque dello stesso bacino imbrifero.

5. Nel rilascio delle concessioni è data priorità ai pescatori di professione associati per le acque classificate di tipo A, ai sensi dell'[articolo 137](#); per le acque diversamente classificate è data priorità alle associazioni di pescatori dilettanti ricreativi che siano in possesso della qualifica di cui all'[articolo 136](#)(434).

6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, i comuni e le comunità montane, per esercitare la gestione della pesca, possono avvalersi delle associazioni di pescatori dilettanti ricreativi in possesso della qualifica di cui all'[articolo 136](#).(435)

Art. 135

(Consulte della pesca)(436)

1. È istituita la consulta regionale della pesca che ha il compito di formulare proposte e di esprimere pareri:

- a) sulla legislazione regionale in materia di pesca;
- b) sulla proposta di indirizzi di pianificazione regionale che abbiano attinenza con la gestione della fauna ittica;
- c) sui programmi di aggiornamento del personale tecnico e di informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attività gestionali;
- d) su ogni altro argomento sottoposto dagli organi regionali.

2. [\(437\)](#)

3. La consulta regionale della pesca ha sede presso la Giunta regionale ed è composta:

- a) dall'assessore regionale competente o da un suo delegato che la presiede;
- b) dal presidente della provincia di Sondrio o da un suo delegato;[\(438\)](#)
- c) dal dirigente regionale competente;
- d) da un funzionario della direzione generale regionale competente con funzioni di segretario;
- e) da sei rappresentanti dei pescatori dilettanti ricreativi, di cui due designati dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e quattro dalle altre associazioni più rappresentative a livello regionale;[\(439\)](#)
- f) da quattro rappresentanti dei pescatori di professione, uno per ogni lago, scelti tra quelli proposti dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale;[\(440\)](#)
- g) da un rappresentante scelto tra quelli proposti dalle associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale;[\(441\)](#)
- h) da un rappresentante degli acquacoltori scelto tra quelli proposti dall'associazione di categoria più rappresentativa a livello regionale[\(442\)](#);
- i) da un esperto in materia ittica con funzioni di consulente scientifico che non può essere nominato in una consulta pesca di bacino;[\(443\)](#).
- i bis*) da un rappresentante designato dalle Comunità Montane.[\(444\)](#)

4. Ai lavori della consulta regionale della pesca possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ogni associazione di pesca dilettantistica ricreativa in possesso della qualifica di cui all'[articolo 136](#) e un rappresentante dell'unione regionale delle bonifiche.[\(445\)](#)

5. I componenti della consulta regionale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta o dell'assessore competente per materia se delegato. La consulta rimane in carica per la durata della legislatura in cui viene costituita.[\(446\)](#)

6. Le associazioni a carattere regionale di cui al comma 3, lettera e), devono essere in possesso della qualifica di cui all'[articolo 136](#).

7. Non può far parte della consulta regionale e ne decade colui nei cui confronti siano state accertate violazioni alle disposizioni in materia di pesca.

8. Le designazioni di cui al [comma 3](#), lettere e), f), g) e h) devono pervenire alla direzione generale regionale competente entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente per materia se delegato provvede comunque alle nomine, tenuto conto delle proposte pervenute.[\(447\)](#)

9. Il Presidente della consulta regionale può far partecipare ai lavori, senza diritto di voto, rappresentanti dei comuni, delle comunità montane territorialmente competenti

e delle direzioni generali della Giunta regionale direttamente coinvolte, nonché di associazioni e istituzioni interessate ai problemi della gestione della fauna ittica e della pesca.(448)

10. La Provincia di Sondrio e la Regione costituiscono, rispettivamente per il bacino di pesca ricadente nel territorio della stessa provincia e per ciascuno degli altri bacini di pesca, la consulta provinciale della pesca e le consulte pesca di bacino e ne definiscono le modalità di funzionamento. (449)(5)

10 bis. Le consulte di cui al [comma 10](#) svolgono funzioni tecnico-consultive e sono composte da: (450)

a) a) per la Provincia di Sondrio il dirigente della competente struttura con funzioni di presidente, per ciascuno degli altri bacini di pesca uno o più dirigenti degli uffici territoriali regionali (UTR) territorialmente interessati, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un esperto in materia ittica individuato a seguito di selezione pubblica, che non può essere nominato in più di tre consulte pesca di bacino;

c) tre rappresentanti designati dalle associazioni di pescatori dilettanti più rappresentative;

d) due rappresentanti designati dalle associazioni di pescatori professionisti, qualora presenti;

e) un rappresentante designato dalle associazioni di piscicoltori o acquacoltori più rappresentative, qualora presenti;

f) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste più rappresentative.

10 ter. Alla selezione pubblica di cui al comma 10 bis, lettera b), possono partecipare coloro i quali sono in possesso del diploma di laurea in scienze naturali, scienze biologiche, medicina veterinaria, scienze agrarie o diplomi equipollenti e di comprovata esperienza almeno triennale.(451)

10 quater. Le consulte di cui al [comma 10](#) sono costituite, senza oneri a carico dei bilanci regionale e provinciale, con decreto rispettivamente del dirigente competente della Provincia di Sondrio e del dirigente dell'UTR con prevalenza di superficie territoriale per ogni bacino di pesca. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di funzionamento. Le consulte restano in carica per la durata della legislatura in cui vengono costituite e comunque fino all'insediamento delle nuove. (451)

10 quinquies. Alle sedute della consulta può essere invitato un rappresentante designato dal concessionario del corpo idrico o di tratti del medesimo.(451)

Art. 136

(Associazioni piscatorie dilettantistiche ricreative qualificate)(452)

1. Sono qualificate dalla Regione, su loro richiesta, le associazioni di pescatori dilettanti ricreativi operanti sul territorio regionale che:(453)

a) siano costituite mediante atto pubblico o scrittura privata registrata;

b) abbiano un minimo di quattromila soci residenti in Lombardia o duemila soci residenti in almeno sei province lombarde con almeno duecento soci per provincia;(454)

c) garantiscano un'adeguata pubblicità al bilancio;

d) perseguano i seguenti scopi:

1) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi;

2) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, la coscienza

ecologica in relazione alla difesa della fauna ittica e dell'integrità dell'ambiente naturale;

3) collaborare con la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi di cui all'[articolo 138](#);[\(455\)](#)

4) promuovere iniziative di pesca dilettantistica ricreativa e disporre di volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza ittica;[\(456\)](#)

5) collaborare con la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio alle attività di gestione delle acque;[\(457\)](#)

6) collaborare con i parchi regionali alle attività di divulgazione, formazione e aggiornamento.

2. La qualificazione è attribuita con decreto del dirigente competente e revocata se vengono meno i requisiti di cui al [comma 1](#).

Capo II

Programmazione e gestione dell'ittiofauna

Art. 137

(Classificazione delle acque. Acque pubbliche in disponibilità privata)

1. Ai fini della pesca le acque del territorio regionale sono classificate in acque di tipo A, B, C e acque pubbliche in disponibilità privata.

2. Le acque dei grandi corpi idrici con caratteristiche biologico-ittio-geniche che presentano una popolazione ittica durevole e abbondante o che rappresentano prevalentemente una risorsa economica per la pesca sono classificate di tipo A e in tali acque è ammessa la pesca professionale.[\(458\)](#)

3. Le acque che, per le loro caratteristiche fisico-chimiche, sono principalmente e naturalmente popolate da specie ittiche salmonicole sono classificate di tipo B e in tali acque è ammessa esclusivamente la pesca dilettantistica.[\(459\)](#)

4. Le acque che presentano un popolamento ittico prevalente di specie ciprinicole o comunque diverse dai salmonidi sono classificate di tipo C e in tali acque è ammessa esclusivamente la pesca dilettantistica.[\(459\)](#)

5. Laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata sono denominati acque pubbliche in disponibilità privata.

6. Nelle acque di tipo A, B, C e nelle acque denominate acque pubbliche in disponibilità privata è consentita la pesca dilettantistica ricreativa.[\(460\)](#)

7. La provincia di Sondrio provvede alla classificazione delle acque di tipo A, B e C interamente situate nel proprio territorio. La Regione provvede alla classificazione delle acque di tipo A, B e C in tutti gli altri casi.[\(461\)\(5\)](#)

8. [\(462\)](#)

9. La classificazione delle acque operata dalla provincia di Sondrio è trasmessa alla Regione entro trenta giorni dall'approvazione.[\(463\)](#)

10. Con regolamento regionale sono classificate le acque e disciplinate le modalità e i tempi di pesca nei bacini idrografici che ricadono in parte nel territorio di altre regioni, d'intesa con le regioni confinanti.[\(464\)](#)

Art. 138

(Strumenti di programmazione e pianificazione per la gestione ittica)[\(465\)\(5\)](#)

1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale della pesca di cui all'[articolo 135](#), adotta i seguenti strumenti di programmazione, indirizzo, ricognizione e

pianificazione:([466](#))

a) piano ittico regionale contenente:([467](#))

1. le indicazioni operative e le principali prescrizioni per l'incremento dell'ittiofauna;
2. a categorizzazione dei corpi idrici regionali, suddivisi in bacini di pesca, in funzione dei livelli di pregio dei popolamenti ittici;
3. i criteri di esecuzione degli interventi sull'habitat acquatico ai fini della conservazione e dell'incremento dei popolamenti ittici;
4. i criteri per le immissioni di ittiofauna;
5. le azioni con cui prevenire l'introduzione e limitare la diffusione delle specie alloctone invasive;
6. i criteri di individuazione dei corpi idrici dove avviare eventuali azioni di contenimento degli uccelli ittiofagi di cui sia stata comprovata da dati scientifici la dannosità per la fauna ittica;
7. le azioni per la salvaguardia della fauna ittica nel reticolo artificiale;
8. i criteri per la regolamentazione del prelievo di pesca, compresi i criteri per l'istituzione dei tratti a regolamentazione speciale;

b) carta ittica regionale recante la ricognizione della distribuzione sul territorio regionale di tutte le specie ittiche;([468](#))

c) programma triennale regionale della pesca e dell'acquacoltura, contenente obiettivi e priorità delle politiche di sostegno e di governo degli utilizzi a rilevanza economica diretta della risorsa ittica, sentita la commissione consiliare competente;

c bis) ([469](#))

2. ([470](#))

3. ([471](#))

4. ([472](#))

5. La Provincia di Sondrio, sentita la consulta provinciale della pesca, approva il piano ittico provinciale e la carta ittica provinciale in conformità rispettivamente al piano ittico regionale e alla carta ittica regionale. ([473](#))

6. ([472](#))

7. ([474](#))

8. ([475](#))

8 bis. Il piano ittico regionale e il piano ittico della Provincia di Sondrio sono aggiornati con periodicità non superiore a dieci anni. La carta ittica regionale e la carta ittica della Provincia di Sondrio, quali strumenti informatizzati funzionali alla redazione dei documenti programmatici e pianificatori previsti dal presente titolo, sono periodicamente aggiornate rispettivamente a cura degli uffici territoriali regionali e della Provincia di Sondrio. ([476](#))

Art. 138 bis

(Libretto del pescato)([477](#))

1. In tutte le acque di tipo A della Regione ove è consentita l'attività di pesca professionale esercitata secondo gli specifici regolamenti di bacino e svolta da operatori in possesso di regolare licenza di pesca di tipo A, l'operatore della pesca professionale è tenuto al mantenimento di un libretto del pescato. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di compilazione del libretto e le procedure di redazione e distribuzione del medesimo.

Art. 139

(Interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ittiofauna. Esercizio della pesca all'interno delle aree regionali protette)(5)

1. La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di rilevanza faunistica per l'attività alieutica professionale sono attuate anche tramite la previsione di specifiche zone di ripopolamento naturale, di protezione e di tutela ittica.
2. Le zone di protezione e ripopolamento ittico naturale sono costituite da tratti di acque nelle quali la pesca è vietata per tutta la durata della loro specifica destinazione e possono essere dotate di opere particolari per la produzione naturale di fauna ittica. In queste zone sono ammesse catture esclusivamente ad opera della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio al fine di ripopolare altre acque di propria competenza e di contenere eventuali specie interferenti con quelle di preminente interesse gestionale.(478)
3. Le zone di tutela ittica sono costituite da tratti di acque opportunamente individuate al fine di salvaguardare e incrementare, anche tramite la realizzazione di opere destinate alla valorizzazione e al miglioramento degli ambienti acquatici, le specie di rilevanza ittiofaunistica per periodi limitati. In tali zone la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono autorizzare la pesca unicamente da terra con una sola canna con o senza mulinello e con un massimo di tre ami.(479)
4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, in casi di necessità e urgenza, possono istituire provvisoriamente zone di cui ai commi 2 e 3 in deroga ai criteri stabiliti rispettivamente dal piano ittico regionale, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera a), punto 8, e dal piano ittico della stessa provincia.(480)
5. Al fine di evitare danni all'ittiofauna e all'ambiente in cui vive, la pesca può essere vietata o limitata per periodi e località determinati con decreto del direttore generale regionale competente. In casi di eccezionale gravità e urgenza i predetti limiti e divieti di pesca dalla provincia di Sondrio nelle acque di sua competenza con provvedimento da comunicarsi immediatamente alla Regione.(481)
6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, al fine di proteggere una determinata specie ittica o di tutelare una zona di pesca, possono consentire l'esercizio della pesca dilettantistica ricreativa esclusivamente con esche artificiali munite di singolo amo privo di ardiglione o con lo stesso schiacciato.(482)
7. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, al fine di tutelare specie ittiche autoctone, intervengono con azioni mirate atte a contenere le specie animali predatrici dell'ittiofauna nel caso queste provochino danni all'equilibrio biologico del popolamento ittico.(483)
8. La pesca all'interno delle aree regionali protette è disciplinata nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano le funzioni amministrative necessarie all'attuazione delle suddette disposizioni, disponendo anche divieti o limitazioni particolari all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente delle aree regionali protette o di loro zone particolari o di riequilibrare le comunità ittiche delle acque ricomprese nelle stesse aree regionali protette, in coerenza con le finalità di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di riqualificazione degli ambienti acquatici espresse dagli atti programmatori propri degli enti gestori delle aree protette.(484)

Art. 140

(Ripopolamenti ittici)(5)

1. I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di migliorare, ricostruire e potenziare il patrimonio ittico nelle acque della Regione.

2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio entro il 31 dicembre di ogni anno approvano il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi.(485)

3. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio dispongono, in deroga ai tempi di divieto previsti dal regolamento di cui all'[articolo 149](#), la cattura di esemplari delle specie ittiche presenti nelle acque di propria competenza, necessari per la riproduzione artificiale a scopo di ripopolamento.(486)

4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono autorizzare la cattura di talune specie e la loro immissione in altre acque allo scopo di riequilibrare la presenza di specie ittiche in determinati corpi idrici.(487)

5. È vietato immettere nelle acque fauna ittica senza l'autorizzazione dell'ente competente per territorio.(488)

6. Le modalità d'uso della pesca con elettrostorditore e di altri attrezzi necessari per la cattura della fauna ittica sono determinate:

a) dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio per le attività di cui ai commi 3 e 4, nonché per le attività di censimento qualitativo e quantitativo finalizzato alla predisposizione e all'aggiornamento delle carte ittiche e per eventuali recuperi dell'ittiofauna durante le asciutte;(489)

b) dalla Regione per gli interventi a scopo di ricerca scientifica e di sperimentazione e per tutti gli altri usi non previsti alla lettera a).

Art. 141

(Derivazioni di acque in concessione e interventi sui corpi idrici)(5)

1. Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono a inserire nei disciplinari disposizioni per la tutela della fauna ittica e a prevedere il rilascio continuo di una quantità d'acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell'ittiofauna, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia.

2. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le disposizioni per la tutela della fauna ittica di cui al [comma 1](#), in particolare relativamente:(490)

a) agli oneri a carico del concessionario per l'immissione annuale delle specie ittiche; il concessionario può assolvere a tale obbligo ittiogenico tramite versamento in denaro all'ente competente della gestione ittica, oppure mediante semina di ittiofauna, intendendosi come tale l'immissione diretta di fauna ittica o l'acquisto di uova fecondate destinate agli incubatoi di valle gestiti dalle associazioni di pescatori, oppure mediante progetti mirati alla salvaguardia delle specie autoctone;

b) alle modalità di realizzazione di strutture idonee a consentire la risalita dei pesci e alle cautele da adottarsi nei punti di presa;

c) alle modalità di scarico delle acque di lavaggio degli impianti di estrazione e frantumazione;

d) ai criteri per la definizione dei deflussi idrici ecologicamente compatibili con la tutela della fauna ittica.

3. L'amministrazione concedente trasmette agli uffici competenti in materia di pesca della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio copia delle

concessioni e dei disciplinari. Gli uffici provinciali, in caso di inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni a tutela della fauna ittica, richiedono all'amministrazione concedente di applicare, previa diffida, le sanzioni previste dalle leggi e, in caso di reiterate violazioni, di provvedere alla revoca della concessione.[\(491\)](#)

4. Quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 si applica anche in caso di rinnovo della concessione ovvero di interventi di manutenzione straordinaria che comportino significativi lavori sull'opera di sbarramento.

5. Chi intende svuotare o interrompere corsi d'acqua o bacini che non siano soggetti ad asciutte per cause naturali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, è obbligato, salvo quanto previsto dal [comma 8](#), a darne comunicazione alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.[\(492\)](#)

6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, entro la data di inizio dei lavori, impartiscono all'interessato le prescrizioni a salvaguardia del patrimonio ittico e dispone gli adempimenti da eseguire a spese dello stesso per il successivo ripopolamento ittico del corpo posto in asciutta.[\(493\)](#)

7. Nei tratti dei corsi d'acqua e dei bacini posti in asciutta completa la pesca è proibita; la fauna ittica eventualmente rimasta deve essere recuperata e immessa in acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento e sotto il controllo del personale incaricato dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio.[\(494\)](#)

8. Nei casi d'urgenza determinati da calamità naturali o da guasti alle opere che possano provocare gravi danni, il titolare della concessione costretto a interrompere i corsi d'acqua o bacini deve darne immediatamente comunicazione all'ente competente per territorio.[\(495\)](#)

9. Le norme del presente articolo non si applicano ai canali, ai bacini artificiali creati a scopo irriguo su corsi d'acqua naturali e ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura.

Capo III

Contributi regionali e licenze

Art. 142

(Aiuti alla pesca professionale)[\(5\)](#)

1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono attivare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli e associati, per le seguenti tipologie di intervento:[\(496\)](#)

- a) ammodernamento dei mezzi adibiti alla pesca professionale;
- b) miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive adibite alla pesca nelle acque interne;
- c) acquisto di celle frigorifere per l'immagazzinaggio e vendita diretta di prodotti ittici;
- d) sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di stabulazione in stagni e in altri bacini idonei, anche mediante impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonché di vasche attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo;
- e) acquisto di automezzi per il trasporto del pescato muniti di refrigeratori con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce vivo;

f) realizzazione di aree naturali di frega e di nuovi impianti e ampliamenti o miglioramenti di impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il ripopolamento delle acque.[\(497\)](#)

2. I criteri e le procedure di concessione degli aiuti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.[\(498\)](#)

Art. 143

(Contributi alle associazioni di pescatori dilettanti ricreativi)[\(5\)\(499\)](#)

1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, previa presentazione di appositi programmi di intervento, possono concedere contributi alle associazioni dei pescatori dilettanti ricreativi qualificate.[\(500\)](#)

2. I contributi sono assegnati con priorità ai programmi che prevedono:

- a) interventi di riqualificazione degli ambienti acquatici;
- b) strutture per la produzione di ittiofauna da ripopolamento;
- c) ripopolamenti conformi ai programmi di gestione delle specie ittiche tutelate;
- d) spese correnti per l'esercizio della vigilanza sulle acque di interesse ittico;
- d bis) realizzazione di aree naturali di frega e di nuovi impianti e ampliamenti o miglioramenti di impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il ripopolamento delle acque.[\(501\)](#)

Art. 144

(Licenze di pesca)[\(5\)\(502\)](#)

1. L'esercizio della pesca nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di una delle seguenti licenze:

- a) licenza di tipo A, di durata decennale, per la pesca professionale;
- b) licenza di tipo B, di durata annuale, per la pesca dilettantistica ricreativa[\(503\)](#).

1 bis. All'imprenditore ittico, in possesso di licenza di tipo A, come definito dall'[articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura), si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 228/2001 e n. 99/2004.[\(504\)](#)

2. Per le licenze di cui al [comma 1](#) è dovuta una tassa annuale di concessione nella misura indicata nel [Titolo II](#) della Tabella A della [legge regionale 14 luglio 2003, n. 10](#) (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali).

3. La licenza di pesca di tipo A è costituita da un tesserino rilasciato dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, secondo un modello predisposto dalla competente struttura regionale. Possono ottenere la licenza soltanto coloro i quali abbiano superato l'esame di idoneità all'esercizio della pesca professionale al termine di un corso di formazione organizzato dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio secondo apposito programma anch'esso predisposto dalla competente struttura regionale. La validità della licenza è condizionata al versamento annuale della tassa di concessione.[\(505\)](#)

4. La licenza di pesca di tipo B è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento.

5. E' fatta salva la validità delle licenze di pesca rilasciate da altre Regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

6. Sono esonerati dal possesso della licenza di pesca di tipo B i residenti nel territorio italiano di età inferiore a diciotto anni o superiore a sessantacinque e i soggetti di cui all'[articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.

6 bis. Sono esonerati dal possesso della licenza di pesca di tipo B le guide professionali di pesca iscritte ad associazioni nazionali di rappresentanza professionale purché non esercitino attivamente e personalmente l'azione di pesca.[\(506\)](#)

Capo IV

Pesca-turismo

Art. 145

(Attività di pesca-turismo)

1. Per pesca-turismo si intende l'attività dell'imprenditore ittico che imbarca su un'unità di navigazione adibita a pesca professionale persone diverse dall'equipaggio per scopi turistico-ricreativi, compresa la pesca dilettantistica ricreativa. L'attività di pesca-turismo esclude il servizio di trasporto pubblico. Per la definizione di imprenditore ittico si rinvia all'[articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226](#) (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'[articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#)).[\(507\)](#)

2. La licenza di pesca professionale dell'imprenditore ittico assolve l'obbligo di possesso di licenza da parte delle persone imbarcate.

3. L'imprenditore ittico è tenuto a rispettare tutte le norme in materia di trasporto passeggeri e relativa sicurezza e a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dall'attività di pesca-turismo.

Capo V

Divieti e sanzioni

Art. 146

(Divieti)[\(5\)](#)

1. È vietato:

a) usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica per uccidere o stordire la fauna ittica;

b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;

c) collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali e altri corpi idrici, occupando più di un terzo della larghezza del bacino;

d) usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;

e) pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti diverse dall'apparato boccale;

f) pescare con le mani;

g) pescare prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, ammassi di pietra, terrapieni, arginelli, chiuse e impianti simili o smuovendo il fondo delle acque o impiegando altri sistemi non previsti dal presente titolo;

h) pescare durante l'asciutta completa, salvo il recupero del materiale ittico per la

reimmissione in altre acque pubbliche;(508)

i) pasturare con l'uso del sangue solido e liquido o con l'uso di sostanze chimiche;

l) usare il sangue solido come esca;

m) utilizzare la larva di mosca carnaria, sia come pastura che come esca, nonché pasturare in qualsiasi forma nelle acque di tipo B; per la pesca nelle altre acque è vietato detenere, per la pastura e come esca, un quantitativo superiore a cinquecento grammi di larva di mosca carnaria;

n) usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca, con eccezione della lampara quale sussidio alla pesca con una fiocina, laddove consentita;

o) pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;

p) collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della lenza con o senza mulinello, a una distanza inferiore a quaranta metri dalle strutture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali, dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti;

q) abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;

r) usare attrezzature radenti il fondo nelle acque di tipo B e C durante il periodo di divieto di pesca alle trote e al temolo;

s) manovrare paratie a scopo di pesca;

t) detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato l'uso;

u) esercitare la pesca subacquea con l'ausilio di fonti luminose.

2. Altri divieti particolari possono essere disposti, anche per periodi limitati, per le acque di competenza, dalla Regione e, sentita la direzione regionale competente, dalla provincia di Sondrio.(509)

Art. 147

(Sanzioni amministrative e altre disposizioni in merito)(5)

1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo si applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 150,00 per chi esercita la pesca professionale senza licenza in corso di validità;(510)

b) sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 619,00 per chi esercita la pesca usando attrezzi e mezzi non consentiti;

c) sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'[articolo 141](#); la medesima sanzione si applica a chi non rispetta le disposizioni previste dal regolamento di cui all'[articolo 149, comma 2](#), per la tutela degli storioni autoctoni;

d) sanzione amministrativa da euro 1.549,00 a euro 7.746,00 per chi viola i divieti di cui all'[articolo 146, comma 1](#), lettere a) e b); qualora a seguito dell'attività vietata prevista dalla disposizione di cui alla predetta lettera b) si verifichi moria di pesce o di altra fauna acquatica si applica la sanzione da euro 2.582,00 a euro 9.296,00; in caso di recidiva si procede alla revoca della licenza di pesca;

e) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chi viola i divieti di cui all'[articolo 146, comma 1](#), lettere d), e), f), m), o), q) e t) o non ottempera alle disposizioni del regolamento di cui all'[articolo 149, comma 2](#); in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a tre mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a dodici mesi;

e bis) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 400,00 per chi reimmette dopo la cattura esemplari appartenenti a specie alloctone dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, in violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui all'[articolo 149, comma 2](#); in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a tre mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a dodici mesi; qualora la reimmissione dopo la cattura riguardi esemplari appartenenti alla specie *Silurus glanis* si applica la sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 1.500,00; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a diciotto mesi;[\(511\)](#)

f) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 300,00 per chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica ricreativa senza essere munito di licenza di tipo B e sanzione amministrativa da euro 160,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la pesca professionale senza essere munito di licenza di tipo A[\(512\)](#);

g) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 464,00 per chi viola i divieti di cui all'[articolo 139](#), commi 2, 3, 4, 5, 8 e all'[articolo 146, comma 1](#), lettere c), g), h), i), l), n), p), r), s) e u); in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a trentasei mesi;

h) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 516,00 per chi esercita la pesca in acque dove la pesca è vietata o viola le limitazioni gravanti su dette acque, nonché per chi, in possesso di licenza per la pesca professionale, esercita la pesca in acque non destinate alla pesca professionale o utilizza la rete a strascico o mezzi non consentiti ai sensi del regolamento di cui all'[articolo 149, comma 2](#); incorre nella stessa sanzione chi utilizza mezzi di navigazione a motore o pratica la pesca subacquea dove non consentito dai piani ittici; in caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino a dodici mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza fino a ventiquattro mesi;[\(513\)](#)

i) sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 1.549,00 per chi viola le disposizioni di cui all'[articolo 140](#), commi 5 e 6;

l) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chi viola ogni altra disposizione del presente titolo non diversamente sanzionata, nonché ogni ulteriore prescrizione prevista in attuazione del presente titolo dalle amministrazioni competenti.

2. La sanzione è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di trasgressione commessa da un minore di anni diciotto.

3. La sanzione è raddoppiata, nei minimi e nei massimi, in caso di violazioni commesse da soggetti ai quali sia stata sospesa la licenza.

4. A chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica, con licenza di tipo B scaduta da meno di trenta giorni, si applica una sanzione pari a euro 60,00.[\(514\)](#)

5. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca non è soggetto ad alcuna sanzione purché provveda all'esibizione della stessa all'ufficio competente entro otto giorni dalla data della richiesta di esibizione.[\(515\)](#)

6. L'accertamento delle infrazioni compete alle province. L'irrogazione delle sanzioni

competete alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio.[\(516\)](#)

7. I relativi proventi sono introitati dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio che li destinano a finalità di ripopolamento e per interventi diretti al miglioramento dell'ambiente acquatico per la tutela e l'incremento della fauna ittica autoctona.[\(517\)](#)

8. Gli attrezzi e i materiali non consentiti utilizzati per commettere infrazioni devono essere immediatamente sequestrati. Sono confiscati i natanti e i mezzi di trasporto e di conservazione del pescato utilizzati per commettere le infrazioni di cui all'[articolo 146, comma 1](#), lettere a), b) e c).[\(518\)](#)

9. Gli attrezzi e i materiali illegali di cui al comma 1, lettera b), e quelli di cui all'[articolo 146, comma 1](#), lettere a), b) e c), nonché il fucile subacqueo non autorizzato sono confiscati e messi all'asta o distrutti dalla provincia, tenuto conto della loro destinazione d'uso.

10. La fauna acquatica catturata comunque detenuta in violazione del presente titolo, dei regolamenti regionali e provinciali e dei piani ittici regionale e della provincia di Sondrio è immediatamente confiscata; se è ancora viva e vitale e appartiene a specie autoctone si procede alla sua immediata reimmissione nelle acque; in caso contrario è acquisita dalla provincia che provvede alla sua destinazione.[\(519\)](#)

Art. 148

(Vigilanza)[\(5\)](#)

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente titolo e l'accertamento delle relative violazioni spettano agli agenti di polizia provinciale e ai dipendenti della provincia ai quali è riconosciuta la qualifica di agente giurato. La vigilanza compete anche agli ufficiali, sottoufficiali e guardie forestali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. La vigilanza compete, altresì, solo nelle acque di propria competenza, ai soggetti di cui all'[articolo 133](#).

2. La vigilanza è anche esercitata da cittadini ai quali è riconosciuta la qualifica di agente giurato, disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera, nonché da membri delle associazioni di pescatori, qualificate ai sensi dell'[articolo 136](#), cui è riconosciuta la qualifica di agente giurato.

3. I soggetti di cui al [comma 2](#), al fine dell'attribuzione delle funzioni di vigilanza, frequentano corsi di qualificazione e sostengono un esame di idoneità.

4. La provincia riconosce la nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne ai sensi dell'[articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del [capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59](#)).

5. La provincia, in caso di violazioni delle norme del presente titolo commesse dagli addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, dispone la revoca del riconoscimento della nomina di agenti giurati.

6. L'attività di vigilanza è consentita dalla provincia anche mediante l'emanazione di disposizioni organizzative che devono assicurare l'esercizio continuativamente nell'arco delle ventiquattro ore.

7. Le somme eventualmente spettanti alla Regione e alla provincia di Sondrio a titolo di risarcimento per fatti lesivi del patrimonio ittico, anche ai sensi dell'[articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#) (Istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia

di danno ambientale), sono introitate dagli stessi enti e destinate ai ripopolamenti ittici e a interventi di ripristino degli ambienti acquatici.[\(520\)](#)

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 149

(Disposizioni finali)

1. Il personale appartenente all'ufficio regionale competente in materia ittica nell'esercizio delle proprie funzioni non è assoggettato ai limiti e ai divieti previsti dal presente titolo.

2. La Regione, sentita la consulta regionale della pesca, approva il regolamento attuativo del presente titolo; tale regolamento disciplina:

a) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca comunque denominate e costituite;

b) le modalità di pesca professionale consentita nelle acque di tipo A;[\(521\)](#)

c) le acque pubbliche in disponibilità private;

d) la pesca nelle acque di tipo B nonché i periodi di divieto per la pesca dell'ittiofauna autoctona e di maggior pregio alieutico;

e) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca dilettantistica ricreativa, professionale, subacquea e le gare di pesca nonché la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata.[\(522\)](#)

f) [\(523\)](#)

f bis) [\(523\)](#)

3. Il regolamento di cui al [comma 2](#) determina i criteri tecnici attraverso i quali assicurare le esigenze di tutela dell'ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate, articolandoli in funzione delle caratteristiche ecologiche, biologiche, ambientali e del recupero degli habitat dei corsi d'acqua per bacini di pesca con caratteristiche idrologiche e idrobiologiche omogenee e ne definisce i confini geografici.[\(524\)](#)

4. La fauna ittica appartiene a chi, nel rispetto del presente titolo, la ha catturata; il pescatore che si appresti alla cattura o al recupero della fauna ittica non deve essere disturbato da parte di terzi fino a quando non abbia ultimato o palesemente abbandonato tale operazione.

TITOLO X

Multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura[\(525\)](#)

Art. 150

(Multifunzionalità dell'azienda agricola)[\(526\)](#)

1. La Regione, nell'ambito delle finalità definite dalla [legge 20 febbraio 2006, n. 96](#) (Disciplina dell'agriturismo), in armonia con i programmi di sviluppo rurale dello Stato e dell'Unione europea, sostiene l'agricoltura e il mondo rurale e promuove la multifunzionalità dell'azienda agricola e la diversificazione delle sue attività, in particolare favorendo:

a) la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali e nelle zone montane attraverso l'integrazione del reddito agricolo e il miglioramento delle condizioni di vita;

b) il recupero del patrimonio rurale edilizio regionale abbandonato o dismesso e la tutela del paesaggio;

c) la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali tipici e tradizionali, delle

produzioni agricole e agroalimentari di qualità e biologiche e delle connesse tradizioni enogastronomiche anche attraverso lo sviluppo di attività didattiche, divulgative e sociali.

2. Nel concetto di multifunzionalità rientrano tutte le attività che possono essere esercitate in connessione con l'attività agricola dagli imprenditori agricoli.

Art. 151

(Attività agrituristiche)(527)

1. Per attività agrituristiche s'intendono le attività di cui all'[articolo 2, comma 1, della legge 96/2006](#) svolte dai soggetti di cui al [comma 2](#) dello stesso articolo.

2. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori fino a un massimo di cento ospiti al giorno e sempre nel rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica;

b) la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo sul posto o anche in modalità d'asporto e di consegna a domicilio, prevalentemente improntati alla tradizione e tipicità della cucina rurale lombarda, fino ad un massimo di centosessanta pasti al giorno e sempre nel rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica; [\(528\)](#)

c) l'organizzazione, all'interno delle strutture aziendali, di attività di degustazione di prodotti aziendali;

d) l'organizzazione, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, di attività agri-turistico-venatorie e cinotecniche, ricreativo-culturali, ludico-didattiche, di rilevanza sociale, nonché di ittiturismo e di ippoturismo.

3. I pasti non somministrati nei giorni riportati nel certificato di connessione possono essere cumulati annualmente, fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dallo stesso certificato di connessione, nonché il numero massimo di pasti al giorno di cui al comma 2, lett. b), i limiti strutturali e i vincoli relativi alla somministrazione dei pasti di cui all'[articolo 156](#).

4. Le aziende agrituristiche che producono prodotti tradizionali o di qualità certificata possono realizzare nei beni fondiari di pertinenza eventi con finalità promozionali che rientrano tra le attività ricreativo-culturali.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di cui all'[articolo 156\(529\)](#):

a) sono consentite la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande al di fuori delle strutture aziendali o nei giorni di apertura non previsti dal certificato di connessione nel limite di venti giornate all'anno, nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa applicabile in relazione alla tipologia di attività svolta;[\(530\)](#)

b) è consentito nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi oltrepassare la soglia di centosessanta pasti al giorno o di quarantacinque pasti al giorno nell'ipotesi prevista dal [comma 6](#), fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dal certificato di connessione, nonché i limiti strutturali e fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie.[\(531\)](#)

5 bis. [\(532\)](#)

6. Le attività agrituristiche di cui al [comma 2](#), lettere a) e b), possono essere esercitate anche utilizzando l'abitazione e la cucina dell'imprenditore agricolo, purché non

vengano somministrati più di quarantacinque pasti al giorno e non vengano ospitate più di quindici persone al giorno. I pasti non somministrati nei giorni riportati nel certificato di connessione possono essere cumulati annualmente, fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dallo stesso certificato di connessione, nonché il numero massimo di pasti al giorno, i limiti strutturali e i vincoli relativi alla somministrazione dei pasti di cui all'[articolo 156](#).

7. Se l'azienda agrituristica non si configura come azienda agriturismo-venatoria, l'operatore agriturismo può presentare motivata domanda alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio affinché sia vietato a terzi l'esercizio della caccia all'interno dell'azienda.

Art. 152

(Requisiti per lo svolgimento di attività agrituristiche) [\(533\)](#)

1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristiche si dotano di una certificazione comprovante la connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola che rimane prevalente e frequentano un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione in esito al quale è rilasciato un attestato di partecipazione.

2. La certificazione di cui al [comma 1](#) è rilasciata dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e dalla Regione per la restante parte del territorio in base ai criteri definiti nel regolamento di cui all'[articolo 163](#).

3. La prevalenza dell'attività agricola si realizza quando il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo impiegato nell'attività agricola nel medesimo periodo.

4. In caso di modifiche aziendali tali da rendere prevalente l'attività agrituristica su quella agricola l'operatore agriturismo ne dà tempestiva comunicazione alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio che può fissare un termine, non superiore a tre mesi, entro cui provvedere a ristabilire le condizioni per la validità del certificato di connessione o, in alternativa, richiedere la variazione del certificato stesso. Se le modifiche sono dovute a espropriazioni per pubblica utilità o ad altre cause di forza maggiore il termine di cui al periodo precedente può essere aumentato fino a dodici mesi.

4 bis. In caso di omessa o non tempestiva comunicazione di modifiche aziendali che hanno reso prevalente l'attività agrituristica su quella agricola o in caso di mancato ripristino delle condizioni per la validità del certificato di connessione entro il termine previsto al [comma 4](#) il certificato di connessione decade. [\(534\)](#)

4 ter. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 4 e 4 bis si considera tempestiva la comunicazione che viene data entro trenta giorni dal verificarsi delle modifiche aziendali. [\(534\)](#)

5. [\(535\)](#)

6. [\(535\)](#)

7. L'esercizio di attività agrituristiche non è consentito a coloro i quali versano nelle condizioni di cui all'[articolo 6 della legge 96/2006](#).

Art. 153

(Segnalazione certificata di inizio attività) [\(536\)](#)

1. Gli operatori agrituristici presentano allo sportello unico del comune in cui hanno sede gli immobili da utilizzare per lo svolgimento dell'attività una SCIA attestante il

possesso dei requisiti richiesti.

2. Il comune trasmette copia della SCIA alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio e all'Agenzia di tutela della salute (ATS) competente per territorio. Nella SCIA sono specificate le attività riportate nel certificato di connessione che si intendono esercitare con i relativi limiti e i periodi di apertura dell'azienda agrituristica.[\(537\)](#)

3. In caso di variazioni del codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA) e della partita IVA l'operatore agrituristico richiede entro sessanta giorni alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio l'emissione di un nuovo certificato di connessione e presenta una nuova SCIA al comune.

Art. 154

(Fabbricati da destinare ad attività agrituristiche)[\(538\)](#)[\(539\)](#)

1. Possono essere utilizzati per l'attività agrituristica i fabbricati, nella disponibilità dell'azienda agricola, non più impiegati per le attività di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#), a condizione che: [\(540\)](#)

- a) non siano stati diversamente utilizzati, cessato l'impiego per le attività di cui all'alinea;
- b) abbiano un rapporto di connessione fisica e funzionale con l'azienda agricola;
- c) esistano nel fondo da almeno tre anni;
- d) il relativo utilizzo a fini agrituristiche non comprometta l'esercizio dell'attività agricola.

2. [\(541\)](#)

3. Il riuso dei fabbricati destinati ad agriturismo può avvenire, previa acquisizione del certificato di connessione, attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo e attraverso ampliamenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico. [È, altresì, consentito, per una sola volta, l'ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda dei fabbricati, individuati nel certificato di connessione, già destinati o da destinare all'attività agrituristica].[\(542\)](#)

4. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti urbanistici generali sono ammessi l'approntamento di spazi per la sosta di mezzi da campeggio, nonché la realizzazione di locali tecnici e di servizi igienici accessori da destinare alla sosta di campeggiatori, in rapporto alla potenzialità agrituristica risultante dal certificato di connessione.

5. [\(543\)](#)

5 bis. E' fatto divieto di utilizzare fabbricati non indicati nel certificato di connessione.[\(544\)](#)

Art. 155

(Requisiti strutturali, igienico-sanitari e accessibilità dei fabbricati)[\(545\)](#)

1. Le strutture e i locali destinati all'esercizio di attività agrituristiche devono avere i requisiti di abitabilità e agibilità previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, tenuto conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene all'altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.

2. Nelle piazzole di sosta attrezzate per l'ospitalità in spazi aperti sono assicurati l'allacciamento elettrico e i servizi igienici ricavati preferibilmente all'interno di

strutture edilizie esistenti.[\(546\)](#)

3. Per la produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande si osservano le disposizioni del [regolamento \(CE\) n. 852/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e del [regolamento \(CE\) n. 853/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Fermo restando quanto disposto dal [comma 4](#), per la lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti aziendali, compresi il congelamento di materie prime di origine animale o vegetale destinate ad essere utilizzate nella preparazione dei cibi e la lavorazione di conserve vegetali, confetture o marmellate, è possibile attrezzare un idoneo locale polifunzionale.

4. La macellazione di animali delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina e avicunicola è consentita esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 853/2004](#). Non rientra nel campo di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 853/2004](#) e può quindi avvenire in assenza di strutture e attrezzature dedicate la macellazione sino a cinquecento capi all'anno di pollame e lagomorfi o il prelievo di prodotti di acquacoltura destinati alla vendita diretta al consumatore nell'ambito della stessa azienda di produzione primaria.

5. L'operatore agrituristico individua nel piano aziendale di autocontrollo, ai sensi dell'[articolo 5 del regolamento \(CE\) n. 852/2004](#), le procedure operative necessarie per garantire che l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dalle vigenti disposizioni. L'autorità sanitaria, nello svolgimento di controlli sulle attività svolte, tiene conto della ruralità dei locali utilizzati, della diversificazione delle produzioni necessaria all'attività agrituristica e della limitata quantità delle produzioni stesse, dell'opportunità di utilizzare locali comuni già esistenti, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

6. Per gli edifici e manufatti destinati all'esercizio di attività agrituristiche la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere compatibili con le loro caratteristiche di ruralità.

Art. 156

(Vincoli relativi alla somministrazione dei pasti)[\(547\)](#)

1. L'operatore agrituristico somministra pasti e bevande utilizzando una quota di prodotto proprio ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda.

2. Nella somministrazione di pasti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda agricola direttamente trasformati oppure ottenuti attraverso lavorazioni esterne di materie prime aziendali in misura non inferiore al trentacinque per cento; per le aziende che ricadono nelle aree svantaggiate di montagna, identificate dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Allegato B, la percentuale è ridotta al trenta per cento;

b) prodotti direttamente acquistati da altre aziende agricole lombarde, prodotti lombardi a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, prodotti lombardi a denominazione comunale (De.Co.), prodotti agroalimentari tradizionali lombardi (PAT), acque minerali di fonti situate in Lombardia e prodotti acquistati da aziende

agricole delle province contigue alla provincia dove ha sede l'azienda agrituristica, anche di altre Regioni.[\(548\)](#)

3. Sono assimilate ai prodotti di origine locale, non propri, le carni di selvaggina selvatica prelevata sul territorio regionale nel rispetto della normativa vigente, utilizzate conformemente a quanto disposto dalla disciplina sull'immissione in commercio e sull'igiene degli alimenti.

3 bis. Sono altresì assimilate ai prodotti di origine locale, non propri, le carni provenienti da consorzi e associazioni di produttori di carne bovina autorizzati all'etichettatura facoltativa della stessa ai sensi del Regolamento (UE) 1760/2000 e del Regolamento (UE) 653/2014.[\(549\)](#)

4. La somma dei prodotti di cui al [comma 2](#), lettere a) e b), è pari, in valore, ad almeno l'ottanta per cento del totale dei prodotti utilizzati nel corso dell'anno. Nel restante venti per cento non possono essere compresi prodotti ittici di provenienza marina e vini provenienti da altre Regioni. Il divieto di utilizzare prodotti ittici di provenienza marina non si applica nel solo caso di somministrazione di alimenti a bambini che frequentano agri-nidi e agri-asili presso le fattorie sociali.[\(550\)](#)

4 bis. Per le aziende che ricadono nelle aree svantaggiate di montagna come identificate dal programma di sviluppo rurale 2014-2020, Allegato B, nell'ottanta per cento del totale dei prodotti utilizzati possono essere ricompresi i prodotti di montagna di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e al regolamento (UE) n. 665/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, (Regolamento delegato che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna") anche se non direttamente acquistati da altre aziende agricole lombarde.[\(551\)](#)

5. Nell'ambito del servizio di ospitalità, nella somministrazione delle prime colazioni deve essere garantito un apporto di prodotti di cui al [comma 2](#), lettere a) e b), non inferiore al quaranta per cento.

6. L'operatore agrituristico è tenuto ad esporre al pubblico la carta di provenienza dei prodotti serviti di cui al [comma 2](#), lettere a) e b), inclusi i vini.

7. Se per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dall'autorità competente, non è possibile rispettare le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, l'operatore agrituristico ne dà tempestiva comunicazione alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio che, svolte le necessarie verifiche, può concedere una deroga limitata all'annualità nella quale si è verificata la causa di forza maggiore.

Art. 157

(Obblighi di chi svolge attività agrituristiche)[\(552\)](#)

1. Chi esercita attività agrituristiche è tenuto, in particolare, a:

- a) rispettare quanto indicato nella SCIA;
- b) esporre al pubblico la SCIA, nonché le tariffe praticate;
- c) comunicare entro dieci giorni l'eventuale sospensione dell'attività, che non può essere superiore a un anno, alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e presentare relativa SCIA al comune; [\(553\)](#)
- d) comunicare entro trenta giorni la cessazione dell'attività alla Regione o alla

- Provincia di Sondrio per il relativo territorio e presentare relativa SCIA al comune;
- e) comunicare all'ufficio turistico della provincia competente per territorio, attraverso apposita piattaforma telematica, gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche previste dal [regolamento \(CE\) n. 2015/759](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica il [regolamento \(CE\) n. 223/2009](#), relativo alle statistiche europee;
 - f) registrare le generalità delle persone alloggiate nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;
 - g) produrre le scritture contabili e ogni altro documento contenente gli elementi funzionali al controllo;
 - h) diffondere, anche attraverso modalità telematiche, informazioni rispondenti ai servizi offerti e alle attività svolte;
 - i) esporre in modo ben visibile le informazioni relative alla provenienza dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti;
 - j) presentare comunicazione al comune entro l'1 ottobre, e successivamente solo in caso di variazione, dei prezzi massimi, riferiti ai periodi di alta e bassa stagione, che intende praticare a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo; per le strutture di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro la data di avvio dell'attività.

Art. 158

(Classificazione e denominazione delle aziende agrituristiche)(554)

1. Sono riservati esclusivamente alle aziende agricole in cui si svolgono attività agrituristiche l'uso della denominazione 'agriturismo' e dei termini attributivi derivati, nonché la possibilità di fregiarsi di idonei segni distintivi nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi.
2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare le aziende agrituristiche, adotta un marchio di riconoscimento che deve essere utilizzato dagli operatori agrituristiche.(555)
3. Tutte le aziende agrituristiche, oltre il marchio di cui al [comma 2](#), utilizzano il marchio nazionale dell'agriturismo di cui all'allegato C del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche). Le aziende che offrono il servizio di alloggio espongono, in aggiunta al marchio nazionale, la classificazione di cui all'allegato A del decreto dirigenziale 23 dicembre 2014, n. 12589 (Approvazione dei criteri di classificazione delle aziende agrituristiche ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96](#)). (556)
4. All'ingresso principale della struttura agrituristica o comunque in posizione ben visibile dall'esterno devono essere apposti almeno un cartello indicante il marchio di cui al [comma 2](#), corredato della denominazione dell'azienda agrituristica e dell'indicazione dei servizi offerti, e almeno un cartello con il marchio di cui al [comma 3](#). Eventuali altri cartelli ritenuti utili per l'esercizio dell'attività possono essere posti sulle vie di accesso dell'azienda agrituristica, compreso l'eventuale divieto dell'esercizio venatorio. (557)

Art. 159(558)

(Fattorie didattiche, fattorie sociali e norma transitoria)(559)

1. La Regione promuove le fattorie didattiche quali soggetti che, oltre a svolgere, anche in forma associata, le attività di cui all'[articolo 2135 del Codice civile](#), svolgono attività ludico-didattiche finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività

agricole, agroalimentari, silvo-pastorali e del territorio rurale. Tali attività hanno carattere complementare rispetto alla prevalente attività agricola.

2. Per la finalità di cui al [comma 1](#) è istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle fattorie didattiche ed è adottato un marchio di riconoscimento. All'elenco di cui al primo periodo possono essere iscritti gli operatori agrituristici che hanno frequentato un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione, in esito al quale è rilasciato un attestato di partecipazione.

3. La Regione promuove altresì le fattorie sociali secondo le disposizioni della [legge regionale 12 dicembre 2017, n. 35](#) (Disposizioni in materia di agricoltura sociale). Per quanto non attiene specificatamente all'attività di fattoria sociale, trovano applicazione le disposizioni del presente titolo.

3 bis. Per la durata dello stato di emergenza da COVID-19, le fattorie didattiche di cui al [comma 1](#) possono, compatibilmente con l'osservanza delle disposizioni statali e regionali volte a contrastare la diffusione del virus, mettere a disposizione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado i locali indicati nel certificato di connessione impiegati per la specifica attività in azienda al fine di supportare lo svolgimento dell'attività didattica in presenza degli stessi istituti scolastici. Tale facoltà è esercitata previ accordi con l'Ufficio scolastico regionale e comunque nel rispetto dei limiti strutturali, della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle disposizioni igienico-sanitarie.[\(560\)](#)

Art. 160

(Enoturismo)[\(561\)](#)

1. La Regione promuove l'enoturismo secondo la definizione di cui all'[articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) quale aspetto della multifunzionalità dell'azienda agricola. A tal fine la Giunta regionale istituisce, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 (Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica), l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche, da pubblicare sul portale regionale, disciplinandone le modalità di tenuta e l'organizzazione dell'attività di formazione rivolta alle aziende e ai loro addetti.

2. Possono iscriversi nell'elenco di cui al [comma 1](#) gli operatori che hanno i requisiti previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 2019, che hanno presentato la SCIA relativa all'attività enoturistica e che hanno frequentato apposito corso formativo autorizzato dalla Regione.

3. Il comune trasmette copia della SCIA alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e all'ATS competente per territorio.

4. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza dei requisiti e degli standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019, sono esercitate dagli enti competenti individuati all'[articolo 161](#).

Art. 160 bis

(Oleoturismo) [\(562\)](#)

1. La Regione promuove l'oleoturismo secondo la definizione di cui all'[articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), quale aspetto della multifunzionalità dell'azienda agricola. A tal fine la Giunta regionale istituisce, in applicazione della disposizione di cui all'[articolo 3, comma 2, del decreto 26 gennaio 2022](#) del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo, recante "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica", l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività oleoturistiche, da pubblicare sul portale regionale, disciplinandone le modalità di tenuta e l'organizzazione dell'attività di formazione rivolta alle aziende e ai loro addetti.
2. Possono iscriversi nell'elenco di cui al [comma 1](#) gli operatori che hanno i requisiti previsti dal decreto ministeriale di cui al [comma 1](#), che hanno presentato la SCIA relativa all'attività oleoturistica e che hanno frequentato apposito corso formativo autorizzato dalla Regione.
3. Il comune trasmette copia della SCIA alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e all'ATS competente per territorio.
4. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza dei requisiti e degli standard di servizio per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale di cui al [comma 1](#), sono esercitate dagli enti competenti individuati all'[articolo 161](#).

Art. 161

(Controlli)[\(563\)](#)

1. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio verificano il possesso e il mantenimento dei requisiti necessari allo svolgimento di attività agrituristiche, nonché il rispetto dei limiti e degli obblighi relativi all'attività svolta secondo quanto riportato nel certificato di connessione.[\(564\)](#)
2. L'esito dei controlli effettuati è comunicato al comune in cui ha sede l'azienda agrituristica per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 162

(Sanzioni)[\(565\)](#)

1. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi avvia l'attività agrituristica senza aver presentato la SCIA; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività fino ad avvenuta presentazione della segnalazione.
2. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00 chi non presenta la SCIA a seguito dell'emissione di un nuovo certificato di connessione o a seguito dell'avvio di una nuova attività già indicata nello stesso certificato.[\(566\)](#)
3. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 chi esercita l'attività agrituristica in mancanza di uno o più requisiti richiesti per il relativo svolgimento. L'accertamento della mancanza di uno o più requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività agrituristica comporta, oltre alla sanzione di cui al primo periodo, la decadenza del certificato di connessione e la conseguente adozione da parte del comune del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività fintanto che non venga ripristinata la sussistenza di tutti i requisiti e comunque per un periodo non inferiore a due mesi.[\(567\)](#)

- 3 bis.** Incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 chi viola la disposizione di cui all'[articolo 154, comma 5 bis.\(568\)](#)
- 4.** Incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 chi non rispetta i vincoli fissati dall'[articolo 156](#), commi 2 e 4, nell'approvvigionamento di materie prime. Il mancato rispetto della quota stabilita dall'articolo 156, comma 2, lettera a), per più della metà della quota stessa costituisce grave violazione.
- 5.** Incorre nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00 chi non rispetta la disposizione di cui all'[articolo 156, comma 5](#), nell'approvvigionamento di materie prime.
- 6.** Incorre nella sanzione amministrativa di euro 50,00 per ogni pasto in più chi non rispetta il limite annuo di pasti previsti dal certificato di connessione o anche il limite massimo di pasti al giorno di cui all'articolo 151, comma 2, lettera b), o all'[articolo 151, comma 6](#). Costituisce grave violazione il superamento per più del dieci per cento del limite di pasti previsti dal certificato di connessione.
- 7.** Incorre nella sanzione amministrativa di euro 50,00 per ogni ospite in più al giorno chi non rispetta il numero di ospiti previsto dal certificato di connessione. Costituisce grave violazione il superamento per più del venticinque per cento del limite di ospiti previsti dal certificato di connessione.
- 7 bis.** Incorre nella sanzione amministrativa di euro 500,00 per ogni giorno in più chi non rispetta il limite di venti giornate annue di cui all'[articolo 151, comma 5.\(569\)](#)
- 8.** Incorre nella sanzione amministrativa di euro 200,00 chi non espone la segnaletica prevista all'[articolo 158, comma 4](#), o espone una segnaletica difforme da quella prevista.
- 9.** Incorre nella sanzione amministrativa di euro 500,00 chi non espone la SCIA e la carta di provenienza dei prodotti o le espone con dati non veritieri.
- 10.** Incorre nella sanzione amministrativa di euro 100,00 chi non comunica attraverso la piattaforma telematica i flussi turistici e le tariffe praticate.
- 11.** Incorre nella sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni singola violazione chi supera i limiti previsti dal certificato di connessione per tutte le altre attività agrituristiche diverse da alloggio e somministrazione pasti. Costituisce grave violazione il superamento per più del venticinque per cento del limite previsto dal certificato di connessione.
- 12.** Incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 chi non produce scritture contabili contenenti tutti gli elementi utili a consentire il controllo del rispetto dei limiti e delle modalità di esercizio dell'attività agriturbistica previsti dal presente titolo; tale fattispecie costituisce grave violazione.
- 13.** Incorre nella sanzione amministrativa di euro 100,00 chi non rispetta gli obblighi di cui all'[articolo 157](#) non specificatamente sanzionati.
- 14.** Incorre nella sanzione amministrativa da euro 100,00 a 1.000,00 chi non rispetta gli obblighi e i vincoli specifici di cui all'articolo 163, comma 1, lettera c).
- 15.** L'accertamento di una grave violazione comporta, quale sanzione accessoria, il divieto di prosecuzione dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi nel caso in cui nel quinquennio precedente sia stata contestata la stessa o altra grave violazione.
- 16.** I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività agriturbistica disposti dal comune sono comunicati alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e alle ATS competenti per territorio. I comuni competenti all'irrogazione

delle sanzioni comunicano alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio l'esito dei procedimenti sanzionatori.

17. Incorre nella sanzione amministrativa di 100,00 euro chi non rispetta i requisiti e gli standard di servizio di cui all'[articolo 2, comma 1](#), punti da 1 a 7 e da 10 a 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019.

17 bis. Incorre nella sanzione amministrativa di 100,00 euro chi non rispetta i requisiti e gli standard di qualità di cui all'[articolo 2, comma 1](#), lettere da a) a g) e lettere l) ed m) del decreto ministeriale di cui all'[articolo 160 bis, comma 1](#).(570)

18. Incorre nella sanzione amministrativa da 500,00 a 1000,00 euro chi non rispetta i requisiti e gli standard di servizio di cui all'[articolo 2, comma 1](#), punti 8 e 9, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019.

18 bis. Incorre nella sanzione amministrativa da 500,00 a 1.000,00 euro chi non rispetta i requisiti e gli standard di qualità di cui all'[articolo 2, comma 1](#), lettere h) e i) del decreto ministeriale di cui all'[articolo 160 bis, comma 1](#).(571)

19. Le sanzioni sono applicate dai comuni che introitano i relativi proventi. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale) e dalla [legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1](#) (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria). Sono in ogni caso fatte salve le eventuali sanzioni penali.

Art. 163

(Regolamento di attuazione)[\(572\)](#)

1. Il regolamento di attuazione del presente titolo definisce:

- a) i criteri per la valutazione del rapporto di connessione tra le attività agricole e le attività agrituristiche, utilizzando il parametro tempo di lavoro, tenuto conto delle peculiarità del territorio e delle diverse produzioni agricole;
- b) i criteri per la somministrazione di pasti e bevande, tenuto conto dell'offerta enogastronomica e della promozione dei prodotti agroalimentari regionali;
- c) i criteri, gli obblighi e i vincoli specifici relativi alle diverse attività agrituristiche;
- d) [\(573\)](#)
- e) le modalità di organizzazione dei corsi di formazione e di preparazione all'esercizio di attività agrituristiche;
- f) le modalità di classificazione delle attività agrituristiche;
- g) i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività didattica, le modalità di svolgimento di tale attività e i relativi obblighi, le procedure per l'iscrizione nell'elenco delle fattorie didattiche, le modalità di tenuta dell'elenco stesso, gli obblighi da osservare per il mantenimento dell'iscrizione, nonché i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e le caratteristiche del marchio di riconoscimento;
- h) i criteri per la pratica dell'ittiturismo esercitata da pescatori professionisti;
- i) le modalità di svolgimento dei controlli e le regole per il trasferimento e le variazioni di attività;
- j) ogni altra disposizione necessaria per dare attuazione al presente titolo.

Art. 164

(Altre attività connesse a quella agricola)[\(574\)](#)

1. L'imprenditore agricolo, oltre all'attività agriturbistica, può svolgere le attività

connesse di cui all'[articolo 2135, terzo comma, del codice civile](#), nonché le attività previste dal [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#)).

Art. 164 bis[\(575\)](#)

TITOLO XI

Disposizioni sugli usi civici

Capo I[\(576\)](#)

Art. 165[\(577\)](#)

(Completamento delle operazioni di accertamento degli usi civici, rinvio alle disposizioni del [Titolo I, Parte terza, del d.lgs. 42/2004](#) e all'adozione di un regolamento su aspetti procedurali)[\(578\)](#)

1. La Regione e la provincia di Sondrio, per il relativo territorio, completano l'accertamento degli usi civici in relazione ai comuni per i quali alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'[articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34](#) (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023” tale accertamento non sia stato compiuto. A tal fine si avvalgono delle indagini svolte dalle comunità montane per conto dei comuni interessati o delle indagini svolte direttamente dai comuni stessi ove non ricompresi in comunità montane.

2. Le aree gravate da usi civici sono assoggettate alle disposizioni del [Titolo I della Parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)) al quale si rinvia.

2 bis. Con regolamento, da approvare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Legge di revisione normativa ordinamentale 2023”, sono definite le procedure da seguire per addivenire all'alienazione di terreni gravati da usi civici, alla liquidazione degli usi civici o al mutamento di destinazione d'uso di terreni gravati da usi civici, nonché le procedure riguardanti ulteriori fattispecie inerenti agli usi civici nel rispetto:[\(579\)](#)

a) delle condizioni e dei presupposti, ricavabili dall'ordinamento statale vigente, per l'applicazione delle fattispecie di cui all'alinea;

b) delle tutele paesaggistiche ai sensi del [d.lgs. 42/2004](#), nonché dei vincoli ambientali da salvaguardare, anche in sede di definizione di modalità di valorizzazione e di fruizione collettiva dei beni gravati da usi civici;

c) del regime giuridico di tali beni;

d) degli obiettivi, delle misure generali, degli indirizzi e delle prescrizioni di tutela del piano territoriale regionale e, fino all'approvazione del piano paesaggistico di cui agli articoli 135 e 143 del [d.lgs. 42/2004](#), del piano paesaggistico regionale vigente.

2 ter. Il regolamento di cui al [comma 2 bis](#) è redatto sentito, per quanto di competenza, il Ministero della cultura.[\(579\)](#)

Art. 166[\(577\)](#)

(Contributi per lo svolgimento delle indagini funzionali all'accertamento degli usi civici)

1. Al fine di accelerare il completamento delle operazioni di accertamento degli usi

civici, la Regione concede contributi a fondo perduto alle comunità montane o ai comuni che svolgono indagini funzionali a tale accertamento nella misura massima del cinquanta per cento della spesa sostenuta.

2. Per lo svolgimento delle indagini di cui al [comma 1](#) le comunità montane e i comuni interessati possono conferire, nel rispetto delle norme in materia di attività contrattuale della pubblica amministrazione, incarichi professionali a esperti nell'ambito delle ricerche documentali che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse.

3. Le risultanze delle indagini svolte, corredate della documentazione catastale anche su supporto digitale, sono trasmesse alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo di accertamento, costituito da un decreto dirigenziale.

4. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al [comma 1](#), tenuto conto dell'estensione delle aree oggetto di indagine e dell'ordine di presentazione delle richieste di contributo.

Art. 167[\(577\)](#)

(Disposizioni transitorie e finali)[\(580\)](#)

1. Le istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'[articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34](#) (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023" volte ad accertare l'esistenza e l'estensione degli usi civici si concludono con un provvedimento di accertamento.

2. I procedimenti relativi a richieste riguardanti le fattispecie di cui all'alinea del [comma 2 bis dell'articolo 165](#) in corso alla data di cui al [comma 1](#) del presente articolo e quelli avviati a seguito di richieste presentate successivamente a tale data e prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'[articolo 165](#) si concludono in base alle disposizioni del regolamento stesso.[\(581\)](#)

Capo II[\(576\)](#)

Art. 168[\(582\)](#)

Art. 169[\(582\)](#)

Art. 170[\(582\)](#)

Art. 171[\(582\)](#)

Art. 172[\(582\)](#)

Art. 173[\(582\)](#)

Art. 174[\(582\)](#)

Art. 175[\(582\)](#)

TITOLO XII

Disposizioni finali

Art. 176

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:

1. la [legge regionale 24 maggio 1985, n. 52](#) (Norme organizzative in materia di usi civici);[\(583\)](#)

2. la [legge regionale 16 maggio 1986, n. 13](#) (Norme procedurali in materia di usi civici);[\(584\)](#)

3. la [legge regionale 8 luglio 1989, n. 24](#) (Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati in attuazione dei principi della [Legge 16 dicembre 1985, n. 752](#));(585)
 4. la [legge regionale 23 giugno 1997, n. 24](#) (Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati);(586)
 5. la [legge regionale 4 luglio 1998, n. 11](#) (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura);(587)
 6. la [legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7](#) (Norme per gli interventi regionali in agricoltura);(588)
 7. la [legge regionale 30 luglio 2001, n. 12](#) (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia);(589)
 8. la [legge regionale 12 gennaio 2002, n. 3](#) (Istituzione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF);(590)
 9. la [legge regionale 16 giugno 2003, n. 7](#) (Norme in materia di bonifica e irrigazione);(591)
 10. la [legge regionale 23 marzo 2004, n. 4](#) (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali);(592)
 11. la [legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27](#) (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale);(593)
 12. la [legge regionale 8 giugno 2007, n. 10](#) (Disciplina regionale dell'agriturismo).(594)
2. Sono o restano abrogate altresì le seguenti disposizioni:
- a) il riferimento normativo alla [legge regionale 24/1989](#) di cui all'allegato D della [legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1](#) (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'[art. 9 ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34](#) "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni e integrazioni");(595)
 - b) il comma 10 dell'articolo 1 e l'[articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18](#) (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);(596)
 - c) i commi 8, 10 e 11 dell'[articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3](#) (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'[art. 9-ter della L.R. 34/1978](#));(597)
 - d) il [comma 3 dell'articolo 7](#), il [comma 1 dell'articolo 10](#) e i commi 1 e 4 dell'[articolo 11 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15](#) (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);(598)
 - e) i riferimenti normativi alle leggi regionali 24/1989 e 24/1997 di cui all'allegato C della [legge regionale 15/2002](#); (599)
 - f) il [comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32](#) 'Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'[articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34](#) (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla

contabilità della Regione) - Collegato 2003";(600)

g) l'[articolo 6 della legge regionale 18 giugno 2003, n. 8](#) (Modifiche a leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo economico);(601)

h) l'[articolo 21 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5](#) (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);(602)

i) i commi 7 e 19 dell'[articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12](#) (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare);(603)

j) i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'[articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6](#) (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005);(604)

k) gli articoli 1, 2, 4 e 5 della [legge regionale 7 febbraio 2006, n. 3](#) (Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura);(605)

l) il [comma 4 dell'articolo 2](#) e l'[articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5](#) (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007);(606)

m) i commi 9, 10, 11 e 12 dell'[articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18](#) (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);(607)

n) i commi 1, 2 e 3 dell'[articolo 5](#) e l'[articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33](#) 'Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'[articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34](#) (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2008';(608)

o) la [lettera e\) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10](#) (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea).(609)

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate dal presente articolo, permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime.

4. Restano salve le modifiche introdotte nella [legge regionale 30 novembre 1983, n. 86](#) (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) dall'[articolo 24, comma 3, della l.r. 27/2004](#).

Art. 177

(Disposizioni che restano in vigore)

1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:

a) la [legge regionale 19 novembre 1976, n. 51](#) (Norme per l'attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e della [direttiva n. 268 del 28 aprile 1975](#) nella Regione Lombardia);

b) la [legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76](#) (Contributi di gestione all'istituto per la fecondazione artificiale Lazzaro Spallanzani);

c) la [legge regionale 30 gennaio 1984, n. 3](#) (Interventi della Regione Lombardia a favore dell'istruzione agraria superiore);

d) la [legge regionale 24 maggio 1985, n. 48](#) (Contributi regionali alla fondazione

centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura 'Scuola di Minoprio');

e) [\(610\)](#)

f) la [legge regionale 20 aprile 1995, n. 28](#) (Interventi della Regione Lombardia per la promozione e lo sviluppo delle ricerche biotecnologiche);

g) gli articoli 11 e 12 della [legge regionale 24 marzo 2004, n. 5](#) (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);

h) gli articoli 3, 6, 7 e 8 della [legge regionale 7 febbraio 2006, n. 3](#) (Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura).

Art. 177 bis

(Clausola valutativa)[\(611\)](#)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle principali azioni messe in campo per sostenere il settore agricolo, silvo-pastorale, agroalimentare, la pesca e lo sviluppo rurale in Lombardia. A questo scopo la Giunta regionale, anche avvalendosi delle informative inviate alla Commissione europea sull'attuazione del Programma di sviluppo rurale e degli altri studi sulle politiche agricole ordinariamente svolti, trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta:

a) le misure realizzate, principalmente nell'ambito del Programma di sviluppo rurale, indicando il grado di risorse utilizzate, di partecipazione ai bandi e di copertura della domanda, i risultati conseguiti e le eventuali criticità riscontrate;

b) le eventuali modifiche intervenute nella regolazione e programmazione negli ambiti disciplinati dalla presente legge;

c) gli eventuali specifici temi e le questioni segnalate dal Comitato paritetico di controllo e valutazione e dalle competenti Commissioni consiliari in occasione dell'esame della relazione del biennio precedente.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.

Art. 178

(Disposizioni in materia di aiuti di Stato)

1. Tutti i regimi di aiuto e tutti gli aiuti individuati dal presente testo unico sono soggetti a procedure di notifica alla Commissione europea prima di essere portati in esecuzione ai sensi dell'[articolo 88](#), paragrafo 3, del trattato istitutivo dell'Unione europea.

2. Gli aiuti di Stato esistenti individuati dal presente testo unico già autorizzati o esentati dalla Commissione europea in base agli orientamenti comunitari e ai regolamenti di esenzione e conformi alla normativa comunitaria vigente sono applicati secondo le norme definite dalla Commissione europea.

Art. 179[\(612\)](#)

Art. 179 bis

(Diffida amministrativa)[\(613\)](#)

1. Nei soli casi di violazioni sanabili previsti dal [comma 4](#) le sanzioni si applicano previa diffida amministrativa consistente nell'invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido a ottemperare alle prescrizioni

violate e ad elidere le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida. In caso di inottemperanza, si procede alla contestazione della violazione accertata.[\(614\)](#)

2. La diffida è contenuta in apposito verbale redatto secondo lo schema definito con decreto dirigenziale.

3. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per una fattispecie già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

3 bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito, anche su base informatica, presso la competente direzione regionale, apposito registro delle violazioni, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del [d.lgs 196/2003](#), come modificato dal [decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101](#) (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la [direttiva 95/46/CE](#) "Regolamento generale sulla protezione dei dati"), e compatibilmente con i principi di necessità, pertinenza, non eccedenza e proporzionalità.[\(615\)](#)

4. Si considerano sanabili le violazioni sanzionate dalle seguenti disposizioni:

a) [articolo 130 decies](#), commi 1, 2 e 3, limitatamente alle fattispecie specificate con deliberazione della Giunta regionale in conformità alla normativa statale ed europea e nel rispetto del seguente criterio: possibilità di porre tempestivamente rimedio agli effetti della violazione accertata ricorrendo anche a soluzioni temporanee di congrua durata;[\(616\)](#)

b) [articolo 162](#), commi 8 e 9;

c) [articolo 162, comma 13](#), limitatamente alle violazioni di cui all'[articolo 157, comma 1](#), lettere h) e i);

d) [articolo 162, comma 17](#), limitatamente all'inosservanza dei requisiti e degli standard di servizio di cui all'[articolo 2, comma 1](#), punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'[art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34](#) "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2022), la Giunta regionale: [\(617\)](#)

a) specifica le fattispecie di cui al comma 4, lettera a);

b) fornisce indicazioni operative relative all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, inclusa la definizione delle modalità di costituzione e di tenuta del registro delle violazioni;

c) disciplina i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione, nonché le misure adeguate a tutelare i diritti e le libertà degli interessati.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3 bis e 4 acquistano efficacia alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al [comma 5](#).[\(618\)](#)

Art. 180

(Norma finanziaria)

1. Alle spese di parte corrente previste dalla presente legge si fa fronte con le risorse stanziare annualmente all'U.P.B. 3.7.1.2.34 'Governance, sistemi agricoli e rurali' del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e successivi.

1.1. Per gli interventi per lo sviluppo e il rilancio di filiere agroalimentare, di cui all'[articolo 9 ter](#) è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 50.000,00 cui si provvede con le risorse stanziare con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 alla missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» - Titolo 1 «Spese correnti». Le spese per gli esercizi successivi al 2020 sono autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.[\(619\)](#)

1 bis. Alle spese per gli interventi a sostegno delle aree di cui al [comma 1 bis dell'articolo 24](#) si provvede con le risorse stanziare all'UPB 3.7.3.3.39 “Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche regionali” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi.[\(620\)](#)

1 ter. Alle spese per la tutela del patrimonio equino in ambito montano di cui all'[articolo 24 bis](#) si fa fronte con le risorse stanziare all'UPB 3.7.1.2.34 “Governance, sistemi agricoli e rurali” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi.[\(621\)](#)

1 ter 1. Per la realizzazione della Banca della Terra Lombarda, prevista in attuazione del [Titolo II, Capo VII bis](#), è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con le risorse allocate sulla missione 16 “Agricoltura, politica agroalimentare e pesca” - programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”-[Titolo II](#) “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.[\(622\)](#)

1 quater. Alle spese per i corsi di formazione previsti all'[articolo 102, comma 1 bis](#), si provvede con le risorse stanziare all'UPB 3.7.1.2.34 “Governance, sistemi agricoli e rurali” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi.[\(623\)](#)

1 quinquies. Al fine di erogare agli agricoltori della Politica agricola comune (PAC) in anticipo rispetto ai trasferimenti dell'Unione Europea è autorizzata per l'anno 2010 l'incremento di entrata e di spesa di 250.000.000,00 euro per le anticipazioni finanziarie all'Organismo Pagatore Regionale di cui al [decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165](#) (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'[articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#)), e alla presente legge.[\(624\)](#)

1 sexies. In relazione a quanto disposto al [comma 1 quinquies](#) allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO	DI	PREVISIONE	DELLE	ENTRATE:
- al titolo 4 categoria 4.2 “Entrate derivanti da rimborso di crediti” la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 4.2.18 “Rimborso da Regione, Province e Comuni per interventi in capitale” è incrementata per l'esercizio 2010 di 250.000.000,00 euro;				
STATO	DI	PREVISIONE	DELLE	SPESE:

- alla funzione obiettivo 3.7 “Sistema agroalimentare e sistema forestale” la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 3.7.1.3.35 “Sistemi agricoli e filiere agroalimentari” è incrementata per l’esercizio 2010 di 250.000.000,00 euro. [\(625\)](#)

1 septies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’[articolo 166](#), previsti in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2023-2025, si fa fronte con le risorse stanziare con legge di approvazione del bilancio 2023-2025 alla missione 16 ‘Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca’, programma 01 ‘Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025. Per gli esercizi successivi al 2025 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari. [\(626\)](#)

2. Alle spese in conto capitale previste dalla presente legge si fa fronte con le risorse stanziare annualmente all’U.P.B. 3.7.1.3.35 ‘Sistemi agricoli e filiere agroalimentari’ e all’U.P.B. 3.7.3.3.39 [\(627\)](#) ‘Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche regionali’ del bilancio di previsione dell’esercizio 2008 e successivi.

Allegati

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31#ann1

ALLEGATO **A** **(art. 2, comma 6)**

Definizioni

1. Azienda agricola beneficiaria
Possono accedere ai contributi previsti dal [titolo II](#) le aziende agricole titolari di partita IVA.

2. Attività agricole
Si definiscono attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla floricoltura, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’apicoltura;
b) l’allevamento di animali;
c) le attività dirette alla lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, svolte direttamente dall’azienda agricola, e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dalla stessa azienda.

3. Imprenditore agricolo
È imprenditore agricolo colui che esercita una o più delle attività disciplinate dall’[articolo 2135 del codice civile](#) o dalla normativa nazionale speciale in materia di funghicoltura, tartuficoltura, acquacoltura, attività agrituristica, attività cinotecnica, allevamenti equini.

4. Imprenditore agricolo professionale
Per la definizione di imprenditore agricolo professionale si rinvia all’[articolo 1](#), commi 1 e 3, del [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#) (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della [legge 7 marzo 2003, n. 38](#)).

5. Giovane imprenditore agricolo

Per giovane imprenditore agricolo si intende il titolare o il contitolare di impresa agricola che abbia meno di quaranta anni di età.

6. Operatore di agricoltura biologica

Per operatore di agricoltura biologica si intende la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto del [regolamento n. 2018/848/UE](#) (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 834/2007](#) del Consiglio) in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione che ricadono sotto il suo controllo.[\(628\)](#)

7. Attività agrituristica

Si definiscono attività agrituristiche le attività di ricezione e ospitalità, e sportivo-ricreative esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, nonché dai loro familiari attraverso l'utilizzazione della azienda in conduzione, in rapporto di connessione con le attività agricole tradizionali che devono mantenere carattere principale secondo i criteri di cui al numero 2.

8. Turismo rurale

Costituiscono turismo rurale le attività turistiche svolte in ambiente rurale finalizzate alla fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale.

9. Organizzazioni di produttori agricoli

Per organizzazioni di produttori agricoli si intendono gli organismi costituiti nelle forme previste dall'[articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102](#) (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'[articolo 1, comma 2, lettera e\), della l. 7 marzo 2003, n. 137](#)), al fine di porre in essere azioni comuni volte a concentrare l'offerta e ad adeguare la produzione agricola alle esigenze di mercato.

10. Assistenza tecnico-economica di base e specializzata

Per assistenza tecnica e consulenza all'impresa agricola si intendono le attività di supporto e di orientamento delle scelte imprenditoriali riferite agli aspetti tecnici, gestionali ed economici dell'azienda singola ed associata attuate attraverso:

- a) la consulenza sulla gestione aziendale;
- b) la consulenza sullo sviluppo e sulla valorizzazione della multifunzionalità;
- c) la consulenza tecnico-produttiva;
- d) la consulenza per l'attivazione di sistemi di qualità;
- e) la consulenza per l'adeguamento alle norme in materia di condizionalità e di sicurezza sul lavoro.

11. Servizi sostitutivi in agricoltura

Si definiscono servizi sostitutivi in agricoltura quelli finalizzati a:

- a) sostituire temporaneamente il conduttore dell'azienda, un suo partner o un suo collaboratore assente per motivi quali malattie, infortunio, maternità;

- b) sostituire temporaneamente il conduttore dell'azienda o un suo collaboratore assente per formazione professionale;
- c) sostituire temporaneamente il conduttore dell'azienda, un suo partner o un suo collaboratore che usufruisce di riposo settimanale o di uno o più periodi di ferie annuali.

ALLEGATO B ([art. 61, comma 8\(629\)](#))

Sanzioni per il danneggiamento di [-] piante

Gruppo botanico	Classi diametriche (in cm a 1,30 m di altezza)			
	Piccole	Medie	Grandi	Eccezionali
	20-25- 30-35- 40	45-50- 55-60- 65	70-75- 80-85- 90-95	100 e oltre
gimnosperme a crescita lenta: <i>Pinus cembra</i> , <i>Pinus uncinata</i> , <i>Taxus baccata</i>	€ 253,00	€ 541,00	€ 902,00	€ 1443,00
altre Pinacee, Cupressacee	€ 180,00	€ 397,00	€ 650,00	€ 1.010,00
<i>Acer</i> , <i>Castanea</i> , <i>Fagus</i> , <i>Fraxinus</i> , <i>Juglans</i> , <i>Platanus</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Quercus</i> , <i>Tilia</i> , <i>Ulmus</i>	€ 289,00	€ 577,00	€ 974,00	€ 1.588,00
<i>Alnus</i> , <i>Betula</i> , <i>Carpinus</i> , <i>Celtis</i> , <i>Crataegus</i> , <i>Ilex</i> , <i>Morus</i> , <i>Ostrya</i> , <i>altri</i> <i>Prunus</i> , <i>Populus</i> ,	€ 180,00	€ 469,00	€ 830,00	€ 1.407,00

<i>Robinia,</i> <i>Salix</i> <i>Sorbus</i> e altre Angiosperme autoctone				
<i>Acer</i> <i>negundo,</i> <i>Ailanthus</i> <i>altissima,</i> <i>Prunus</i> <i>serotina</i> e altre specie esotiche non contemplate oppure inserite nell'elenco di specie vietate di cui all'articolo 50, comma 5, lettera e)	€ 17,00	€ 33,00	€ 50,00	€ 66,00

NOTE:

1. Per l'efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla [l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#) vedi [art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#). ➡
2. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. a\) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38](#). ➡
3. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. a\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#). ➡
4. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. a\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). ➡
5. L'articolo è stato abrogato dall'[art. 9, comma 1, lett. a\) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7](#). ➡
6. L'articolo è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. e\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). ➡
7. La lettera è stata modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. d\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#). ➡
8. La lettera è stata sostituita dall'[art. 10, comma 1, lett. a\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19](#). ➡
9. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. f\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). ➡
10. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. f\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). ➡
11. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 60, comma 1, lett. a\) della l.r. 18 aprile 2012,](#)

[n. 7.](#) 

12. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 60, comma 1, lett. a\) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7](#) e successivamente sostituito dall'[art. 10, comma 1, lett. b\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.](#) 

13. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 60, comma 1, lett. a\) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7](#) e successivamente modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. e\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

14. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 6, comma 1, lett. a\) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28.](#) 

15. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. f\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 

16. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 23, comma 1, lett. a\) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.](#) 

17. Il comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. a\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#) e successivamente sostituito dall'[art. 7, comma 10, lett. a\) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13.](#) 

18. Il comma è stato abrogato dall'[art. 2, comma 1, lett. f\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

19. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 3, comma 1, lett. a\) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.](#) 

20. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 5, comma 1, lett. a\) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23](#) e successivamente abrogato dall'[art. 6, comma 1, della l.r. 5 febbraio 2024, n. 3](#) 

21. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 10, comma 1, lett. b\) della l.r. 7 agosto 2023, n. 2.](#) 

22. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. g\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#) e successivamente modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. g\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

23. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. g\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 

24. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. h\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#) e successivamente abrogato dall'[art. 9, comma 1 della l.r. 12 dicembre 2017, n. 35.](#) 

25. L'articolo è stato abrogato dall'[art. 1, comma 1, lett. a\) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11.](#) 

26. Il comma è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. i\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#) e successivamente modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. h\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) Il comma è stato ulteriormente sostituito dall'[art. 7, comma 1, lett. a\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#) e modificato dall'[art. 10, comma 1, lett. c\) della l.r. 7 agosto 2023, n. 2.](#) 

27. Il comma è stato abrogato dall'[art. 1, comma 1, lett. j\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 

28. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1 della l.r. 25 febbraio 2014, n. 13.](#) 

29. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 10, comma 1, lett. a\) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23.](#) 

30. La lettera è stata sostituita dall'[art. 1, comma 1, lett. k\) della l.r. 28 dicembre 2011,](#)

- [n. 25.](#) 
31. Il comma è stato abrogato dall'[art. 1, comma 1, lett. l\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 
32. Il comma è stato abrogato dall'[art. 1, comma 1, lett. m\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 
33. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. n\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 
34. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. a\) della l.r. 18 novembre 2013, n. 14.](#) 
35. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. n\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 
36. Il comma è stato modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. b\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.](#) 
37. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 14, comma 1, lett. a\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.](#) 
38. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. b\) della l.r. 18 novembre 2013, n. 14.](#) 
39. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1 della l.r. 9 febbraio 2010, n. 9.](#) 
40. La lettera è stata modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. j\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 
41. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. o\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 
42. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. o\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 
43. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 10, comma 11, lett. a\) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22.](#) 
44. La lettera è stata modificata dall'[art. 1, comma 1, lett. p\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#) e successivamente dall'[art. 7, comma 1, lett. c\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.](#) 
45. Il comma è stato abrogato dall'[art. 8, comma 1, lett. b\) della l.r. 27 dicembre 2021, n. 24.](#) 
46. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. c\) della l.r. 18 novembre 2013, n. 14.](#) 
47. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 8, comma 1, lett. a\) della l.r. 27 dicembre 2021, n. 24.](#) 
48. Il comma è stato modificato dall'[art. 14, comma 3 della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.](#) 
49. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. q\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 
50. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 61, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.](#) 
51. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. r\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 
52. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 11, comma 1, della l.r. 30 dicembre 2019, n. 24.](#) 
53. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. l\) della l.r. 25 marzo 2016,](#)

[n. 7.](#) 

54. Il comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. s\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 

55. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. t\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 

56. La rubrica è stata sostituita dall'[art. 10, comma 1, lett. e\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.](#) 

57. Il comma è stato sostituito dall'[art. 9, comma 1, lett. a\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

58. Il comma è stato abrogato dall'[art. 9, comma 1, lett. b\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

59. Il comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. b\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#), dall'[art. 9, comma 1, lett. c\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17](#) e dall'[art. 9, comma 1, lett. d\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

60. La rubrica è stata modificata dall'[art. 10, comma 1, lett. g\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.](#) 

61. L'articolo è stato modificato dall'[art. 9, comma 1, lett. e\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

62. Il comma è stato modificato dall'[art. 10, comma 1, lett. h\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19](#) e dall'[art 9, comma 1, lett. f\), della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

63. Il comma è stato modificato dall'[art. 10, comma 1, lett. i\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19](#)e dall'[art. 9, comma 1, lett.g\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

64. Il comma è stato modificato dall'[art. 10, comma 1, lett. j\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.](#) 

65. Il comma è stato sostituito dall'[art. 10, comma 1, lett. k\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19](#)e successivamente modificato dall'[art. 9, comma 1, lett. h\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

66. Il comma è stato modificato dall'[art. 10, comma 1, lett. l\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.](#) 

67. Il comma è stato abrogato dall'[art. 10, comma 1, lett. m\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.](#) 

68. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 9, comma 1, lett. i\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

69. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 26, comma 1 della l.r. 15 marzo 2016, n. 4.](#) 

70. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 3, comma 14, lett. a\) della l.r. 22 febbraio 2010, n. 11.](#) 

71. La rubrica è stata sostituita dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), numero 1\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#)e successivamente dall'[art. 1, comma 1, lett. u\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 

72. La rubrica è stata sostituita dall'[art. 1, comma 1, lett. v\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 

73. La lettera è stata modificata dall'[art. 15, comma 1, lett. a\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.](#) 

74. La lettera è stata abrogata dall'[art. 15, comma 1, lett. b\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.](#) 

75. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 21, comma 2, lett. a\) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4](#). ➡
76. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), numero 3\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#). ➡
77. La lettera è stata abrogata dall'[art. 15, comma 1, lett. c\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9](#). ➡
78. Il comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), numero 5\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#). ➡
79. Il comma è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), numero 6\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#) e successivamente modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. n\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#). ➡
80. Il comma è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), numero 7\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#) e successivamente modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. o\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#). ➡
81. Il comma è stato sostituito dall'[art. 15, comma 1, lett. d\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9](#). ➡
82. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. w\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#) e successivamente modificato dall'[art. 15, comma 1, lett. e\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9](#). ➡
83. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. x\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). ➡
84. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. d\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#). ➡
85. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 10, comma 1, lett. n\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19](#). ➡
86. La rubrica è stata modificata dall'[art. 9, comma 1, lett. b\) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 25](#). ➡
87. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 5, comma 1, lett. a\) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22](#). ➡
88. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 5, comma 1, lett. a\) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22](#) e successivamente modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. e\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#). Il comma è stato ulteriormente modificato dall'[art. 4, comma 2, della l.r. 25 luglio 2022, n. 14](#). ➡
89. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 9, comma 1, lett. a\) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 25](#). ➡
90. L'articolo è stato sostituito dall'[art. 10, comma 1, lett. a\) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7](#). ➡
91. Il comma è stato modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. a\) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11](#). ➡
92. Il comma è stato modificato dall'[art. 21, comma 2, lett. b\) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4](#), dall'[art. 11, comma 1, lett. a\) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23](#) e dall'[art. 4, comma 1, lett. b\) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11](#). ➡
93. Il comma è stato sostituito dall'[art. 4, comma 1, lett. c\) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11](#). ➡
94. Il numero è stato modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. f\) della l.r. 9 giugno 2020,](#)

- [n. 13.](#) 
95. Il numero è stato modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. g\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.](#) 
96. Il numero è stato modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. h\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.](#) 
97. La lettera è stata modificata dall'[art. 21, comma 2, lett. c\) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4.](#) 
98. Il numero è stato aggiunto dall'[art. 11, comma 1, lett. b\) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23.](#) 
99. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 4, comma 1, lett. d\) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.](#) 
100. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 10, comma 1, lett. b\) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23.](#) 
101. Il comma è stato sostituito dall'[art. 4, comma 1, lett. e\) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.](#) 
102. Il comma è stato modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. f\) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.](#) 
103. Il comma è stato modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. g\) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.](#) 
104. Il Capo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. a\) della l.r. 26 novembre 2014, n. 30.](#) 
105. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. a\) della l.r. 26 novembre 2014, n. 30.](#) 
106. Il comma è stato modificato dall'[art. 9, comma 1, lett. a\) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14](#) e successivamente sostituito dall'[art. 10, comma 11, lett. b\) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22.](#) 
107. La lettera è stata abrogata dall'[art. 10, comma 11, lett. c\) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22.](#) 
108. L'articolo è stato abrogato dall'[art. 5, comma 1, lett. a\) numero 1 della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.](#) 
109. Il Capo è stato aggiunto dall'[art. 16, comma 1, lett. a\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.](#) 
110. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 16, comma 1, lett. a\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.](#) 
111. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 8, comma 1, lett. a\) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8.](#) 
112. Il comma è stato modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. a\) della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19.](#) 
113. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 8, comma 1, lett. b\) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8.](#) 
114. Il comma è stato modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. b\) della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19.](#) 
115. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 1, comma 1, lett. y\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 
116. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 1, comma 1, lett. y\) della l.r. 28 dicembre 2011,](#)

[n. 25.](#) 

117. La lettera è stata sostituita dall'[art. 10, comma 1, lett. o\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.](#) 

118. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. z\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 

119. La rubrica è stata sostituita dall'[art. 2, comma 2, lett. a\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

120. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 2, lett. b\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

121. La lettera è stata modificata dall'[art. 2, comma 2, lett. c\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

122. Vedi [art. 11 della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.](#) 

123. La lettera è stata sostituita dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 

124. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 1, comma 1, lett. bb\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 

125. La lettera è stata abrogata dall'[art. 1, comma 1, lett. cc\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 

126. La lettera è stata modificata dall'[art. 10, comma 1, della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

127. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 15, comma 1, lett. f\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.](#) 

128. La lettera è stata modificata dall'[art. 7, comma 1, lett. i\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.](#) 

129. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 10, comma 1, lett. p\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19](#) e successivamente modificata dall'[art. 7, comma 1, lett. j\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.](#) 

130. La lettera è stata abrogata dall'[art. 7, comma 1, lett. k\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.](#) 

131. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 10, comma 1, lett. p\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.](#) 

132. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 7, comma 1, lett. l\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.](#) 

133. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 2, comma 2, lett. d\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

134. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 2, lett. e\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

135. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 2, comma 2, lett. f\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

136. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. dd\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 

137. La lettera è stata abrogata dall'[art. 1, comma 1, lett. e\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3.](#) 

138. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 2, lett. g\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

139. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 2, lett. h\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#) e successivamente dall'[art. 9, comma 1, lett. b\) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7](#). 
140. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 3, lett. a\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#). 
141. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 3, lett. b\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#). 
142. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 3, lett. c\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#). 
143. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 1, comma 1, lett. ee\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). 
144. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 1, comma 1 della l.r. 15 luglio 2014, n. 21](#). 
145. Il comma è stato abrogato dall'[art. 1, comma 1, lett. ff\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). 
146. Il comma è stato modificato dall'[art. 11, comma 1, lett. a\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17](#), nonché dall'[art. 17, comma 1, lett. a\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9](#). 
147. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. a\) della l.r. 15 luglio 2014, n. 21](#) e successivamente dall'[art. 2, comma 3, lett. d\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#), dall'[art. 2, comma 3, lett. e\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#) e dall'[art. 11, comma 1, lett. b\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17](#). 
148. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 10, comma 1, lett. q\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19](#). 
149. La lettera è stata sostituita dall'[art. 7, comma 1, lett. m\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#) e successivamente modificata dall'[art. 19, comma 4, della l.r. 7 agosto 2020, n. 18](#). 
150. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. b\) della l.r. 15 luglio 2014, n. 21](#), dall'[art. 2, comma 1, lett. c\) della l.r. 15 luglio 2014, n. 21](#) e dall'[art. 11, comma 1, lett. c\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17](#). 
151. La lettera è stata modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. d\) della l.r. 15 luglio 2014, n. 21](#). 
152. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 1, comma 1, lett. f\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#). 
153. Il comma è stato modificato dall'[art. 11, comma 1, lett. c\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17](#). 
154. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lett. a\) della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19](#). 
155. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 5, comma 1, lett. b\) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23](#) e successivamente modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. a\) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20](#) e dall'[art. 4, comma 1, lett. a\) della l.r. 30 maggio 2025, n. 7](#). 
156. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 7, comma 1, lett. n\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#) e successivamente modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. b\) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20](#). 
157. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 4, comma 1, lett. b\) della l.r. 30 maggio 2025, n. 7](#). 
158. L'alinea è stato modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. b\) della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19](#). 

159. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lett. e\) della l.r. 15 luglio 2014, n. 21](#) e successivamente sostituito dall'[art. 11, comma 1, lett. d\), della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17](#). Il comma è stato infine abrogato dall'[art. 2, comma 1, lett. c\) della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19](#). ➡
160. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 5, comma 1, lett. b\) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22](#). ➡
161. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 4, comma 1, lett. a\) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23](#). ➡
162. Il comma è stato modificato dall'[art. 10, comma 1, lett. r\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19](#). ➡
163. Il comma è stato modificato dall'[art. 10, comma 1, lett. s\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19](#). ➡
164. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 10, comma 1, lett. t\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19](#). ➡
165. Il comma è stato modificato dall'[art. 10, comma 1, lett. u\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19](#) e successivamente sostituito dall'[art. 7, comma 1, lett. o\), numero 1\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#). Il comma è stato ulteriormente modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. a\) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22](#). ➡
166. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 7, comma 1, lett. o\), numero 2\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#). ➡
167. Il comma è stato modificato dall'[art. 10, comma 1, lett. v\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19](#) e successivamente dall'[art. 3, comma 1, lett. d\) della l.r. 15 luglio 2014, n. 21](#), dall'[art. 2, comma 3, lett. f\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#) e dall'[art. 7, comma 1, lett. o\), numero 3\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#). ➡
168. Il comma è stato sostituito dall'[art. 7, comma 1, lett. o\), numero 4\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#). ➡
169. La lettera è stata modificata dall'[art. 7, comma 1, lett. o\), numero 5\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#). ➡
170. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. gg\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#) e successivamente modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. e\) della l.r. 15 luglio 2014, n. 21](#) e dall'[art. 2, comma 3, lett. g\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#). ➡
171. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 10, comma 1, lett. w\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19](#). ➡
172. Il comma è stato modificato dall'[art. 41, comma 1, lett. a\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9](#). ➡
173. Il comma è stato modificato dall'[art. 10, comma 1, lett. x\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19](#). ➡
174. Il comma è stato modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. p\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#). ➡
175. Il comma è stato abrogato dall'[art. 10, comma 1, lett. y\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19](#). ➡
176. Il comma è stato sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. b\) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38](#) e successivamente dall'[art. 1, comma 2, lett. a\) della l.r. 27 dicembre 2023, n. 8](#). ➡
177. L'articolo è stato sostituito dall'[art. 9, comma 1, della l.r. 25 maggio 2021, n. 8](#). ➡

178. Il comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. hh\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#) , successivamente dall'[art. 2, comma 3, lett. h\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#)e dall'[art. 9, comma 1, lett. c\) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7](#). Il comma è stato sostituito dall'[art. 5, comma 1, lett. a\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4](#). 
179. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 5, comma 1, lett. b\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4](#). 
180. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 10, comma 1, lett. z\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19](#) e successivamente modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. q\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#). Il comma è stato sostituito dall'[art. 5, comma 1, lett. c\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4](#)e successivamente modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. h\) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11](#). 
181. Il comma è stato sostituito dall'[art. 2, comma 3, lett. i\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#)e successivamente modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. d\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4](#). 
182. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 11, comma 1, lett. e\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17](#). 
183. Il comma è stato sostituito dall'[art. 2, comma 3, lett. j\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#)e successivamente modificato dall'[art. 11, comma 1, lett. f\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17](#). Vedi anche [art. 11, comma 2 della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17](#). Il comma è stato successivamente modificato dall'[art. 17, comma 1 lett. b\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9](#) e dall'[art. 17, comma 1 lett. c\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9](#). Il comma è stato sostituito dall'[art. 5, comma 1, lett. e\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4](#). 
184. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 3, lett. k\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#) e dall'[art. 17, comma 1, lett. d\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9](#). 
185. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 3, lett. l\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#)e dall'[art. 11, comma 1, lett.g\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17](#). 
186. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. ii\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). 
187. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 3, lett. m\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#). 
188. Il comma è stato modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. a\) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14](#) e successivamente dall'[art. 7, comma 1, lett. r\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#). 
189. Il comma è stato modificato dall'[art. 7, comma 2, lett. d\) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4](#). 
190. Vedi [r.r. 20 luglio 2007, n. 5](#). 
191. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 5, comma 1, lett. f\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4](#). 
192. Il comma è stato modificato dall'[art. 17, comma 1, lett. e\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9](#). 
193. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. g\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#) e successivamente modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. c\) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38](#). Il comma è stato successivamente sostituito dall'[art. 5, comma 1, lett. a\) della l.r. 23 luglio 2024, n. 12](#). 
194. Il comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. jj\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#) e dall'[art. 1, comma 1, lett. kk\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). Successivamente il comma è stato modificato dall'[art. 10, comma 1, lett. aa\) della l.r.](#)

[8 luglio 2014, n. 19](#), dall'[art. 10, comma 1, lett. bb\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19](#) e dall'[art. 10, comma 1, lett. cc\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19](#). ➡

195. Il comma è stato modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. s\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#). ➡

196. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 7, comma 1, lett. t\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#). ➡

197. Il comma è stato modificato dall'[art. 11, comma 1, lett. c\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17](#). ➡

198. Il comma è stato abrogato dall'[art. 10, comma 1, lett. b\) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7](#). ➡

199. Il comma è stato modificato dall'[art. 10, comma 1, lett. c\) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7](#). ➡

200. Il comma è stato modificato dall'[art. 10, comma 1, lett. d\) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7](#). ➡

201. Il comma è stato modificato dall'[art. 10, comma 1, lett. e\) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7](#). ➡

202. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 10, comma 1, lett. dd\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19](#). ➡

203. Vedi [r.r. 27 settembre 2010, n. 8](#). ➡

204. Il comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. h\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#). ➡

205. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 3, lett. m\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#) e successivamente sostituito dall'[art. 7, comma 1, lett. u\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#). ➡

206. Il comma è stato modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. v\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#). ➡

207. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 11, comma 1, lett. c\) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23](#). ➡

208. Il comma è stato modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. w\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#). ➡

209. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 7, comma 1, lett. x\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#). ➡

210. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 11, comma 1 della l.r. 19 maggio 2021, n. 7](#) e successivamente abrogato dall'[art. 21, comma 2, della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23](#). ➡

211. Il comma è stato modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. y\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#) e dall'[art. 7, comma 1, lett. z\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#). ➡

212. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 10, comma 1, lett. a\) della l.r. 8 agosto 2022, n. 17](#). ➡

213. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 3, lett. n\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#), dall'[art. 10, comma 1, lett. b\) e lett. c\) della l.r. 8 agosto 2022, n. 17](#) e successivamente dall'[art. 5, comma 1, lett. g\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4](#). ➡

214. Il comma è stato modificato dall'[art. 10, comma 1, lett. d\) della l.r. 8 agosto 2022, n. 17](#). ➡

215. Il comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. ll\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#) e dall'[art. 1, comma 1, lett. mm\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). ➡

216. Il comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. nn\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#) e successivamente dall'[art. 5, comma 1, lett. h\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4](#) e dall'[art. 5, comma 1, lett. i\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4](#). 
217. Il comma è stato modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. b\) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14](#) e successivamente dall'[art. 2, comma 3, lett. o\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#). 
218. Il comma è stato modificato dall'[art. 6, comma 1, lett. b\), numero 1\) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28](#) e successivamente sostituito dall'[art. 5, comma 1, lett. j\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4](#). 
219. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 5, comma 1, lett. k\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4](#). 
220. Il comma è stato sostituito dall'[art. 2, comma 3, lett. p\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#). 
221. Il comma è stato abrogato dall'[art. 5, comma 1, lett. l\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4](#). 
222. Il comma è stato sostituito dall'[art. 4, comma 1, lett. b\) della l.r. 15 luglio 2014, n. 21](#) e successivamente modificato dall'[art. 6, comma 1, lett. b\), numero 3\) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28](#) e dall'[art. 5, comma 1, lett. m\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4](#). 
223. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 4, comma 1, lett. c\) della l.r. 15 luglio 2014, n. 21](#) e modificato dall'[art. 10, comma 1, lett. a\) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22](#). Il comma è stato successivamente sostituito dall'[art. 5, comma 1 della l.r. 20 maggio 2022, n. 8](#) e modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. n\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4](#). 
224. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. a\) della l.r. 9 dicembre 2025, n. 18](#). 
225. Il comma è stato modificato dall'[art. 6, comma 1, lett. b\), numero 4\) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28](#). 
226. Il comma è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. i\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#) e successivamente modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. aa\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#) e dall'[art. 5, comma 1, lett. o\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4](#). 
227. Il comma è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. i\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#). 
228. Il comma è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. i\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#). 
229. Il comma è stato modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. bb\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#) e successivamente sostituito dall'[art. 5, comma 1, lett. p\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4](#). 
230. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 5, comma 1, lett. p\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4](#). 
231. Il comma è stato modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. a\) della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19](#). 
232. Il comma è stato modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. b\) della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19](#). 
233. Il comma è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. j\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#) e successivamente modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. oo\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). Il comma è stato ulteriormente sostituito dall'[art. 5, comma 1, lett. q\) della](#)

[l.r. 14 novembre 2023, n. 4](#). Il comma è stato successivamente modificato dall'[art. 8, comma 1, lett. a\) della l.r. 8 agosto 2024, n. 14](#)e in seguito dall'[art. 4, comma 1, lett. c\) e lett. d\) della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19](#). ➡

234. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lett. d\) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38](#) e successivamente abrogato dall'[art. 1, comma 2, lett. b\) della l.r. 27 dicembre 2023, n. 8](#). ➡

235. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. pp\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#)e successivamente modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. e\) della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19](#). ➡

236. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 5, comma 1, lett. r\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4](#)e successivamente modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. f\) della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19](#). ➡

237. Il comma è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. j\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#) e successivamente modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. qq\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#)e dall'[art. 5, comma 1, lett. s\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4](#). Il comma è stato ulteriormente modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. g\) della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19](#). ➡

238. Il comma è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. j\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#)e successivamente modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. h\) della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19](#). ➡

239. Il comma è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. j\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#). ➡

240. Il comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 2, lett. c\) della l.r. 27 dicembre 2023, n. 8](#)e successivamente modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. i\), lett. j\) e lett. k\) della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19](#). ➡

241. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. rr\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#) e successivamente modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. a\) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23](#). ➡

242. Il comma è stato modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. i\) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11](#)e successivamente modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. l\) della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19](#). ➡

243. Il comma è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. j\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#)e successivamente modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. m\) della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19](#). ➡

244. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. ss\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#)e successivamente modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. n\) della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19](#). ➡

245. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 3, lett. q\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#)e successivamente dall'[art. 7, comma 1, lett. cc\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#). ➡

246. Il comma è stato modificato dall'[art. 8, comma 1, lett. b\) e lett. c\), della l.r. 8 agosto 2024, n. 14](#)e successivamente abrogato dall'[art. 4, comma 1, lett. o\) della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19](#). ➡

247. Il comma è stato modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. c\) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14](#)e dall'[art. 5, comma 1, lett. a\) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20](#). ➡

248. Il comma è stato modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. d\) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14](#)e dall'[art. 5, comma 1, lett. b\) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20](#). ➡

249. Il comma è stato modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. e\) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14](#)e dall'[art. 5, comma 1, lett. c\) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20](#). 
250. Il comma e' stato modificato dall'[art. 1, comma 3, lett. a\) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33](#). 
251. Il comma e' stato modificato dall'[art. 1, comma 3, lett. b\) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33](#). 
252. Il comma è stato sostituito dall'[art. 5, comma 1, lett. d\) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20](#). 
253. Il comma è stato abrogato dall'[art. 5, comma 1, lett. e\) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20](#). 
254. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 5, comma 1, lett. f\) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14](#). 
255. Il comma è stato sostituito dall'[art. 5, comma 1, lett. f\) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20](#). 
256. Il comma è stato modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. h\) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14](#)e successivamente dall'[art. 5, comma 1, lett. g\) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20](#). 
257. Il comma è stato sostituito dall'[art. 4, comma 1 della l.r. 15 marzo 2012, n. 5](#). 
258. Il comma e' stato modificato dall'[art. 1, comma 3, lett. c\) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33](#). 
259. Il comma e' stato modificato dall'[art. 1, comma 3, lett. d\) ed e\) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33](#). 
260. Il comma è stato sostituito dall'[art. 5, comma 1, lett. i\) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14](#). 
261. Il comma è stato modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. j\) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14](#). 
262. Il comma è stato modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. k\) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14](#). 
263. Il comma è stato modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. l\) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14](#) e dall'[art. 5, comma 1, lett. h\) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20](#). 
264. Il comma è stato modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. m\) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14](#)e dall'[art. 5, comma 1, lett. i\) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20](#). 
265. Il comma è stato abrogato dall'[art. 5, comma 1, lett. i\) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20](#). 
266. L'articolo è stato sostituito dall'[art. 7, comma 1, lett. dd\) della 9 giugno 2020, n. 13](#). 
267. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 3, comma 1, lett. a\) della l.r. 15 dicembre 2023, n. 7](#). 
268. L'articolo è stato abrogato dall'[art. 7, comma 1, lett. ee\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#). 
269. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 2, lett. a\) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21](#)e successivamente dall'[art. 7, comma 1, lett. ff\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#) e dall'[art. 7, comma 1, lett. gg\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#). 
270. L'articolo è stato abrogato dall'[art. 7, comma 1, lett. hh\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#). 

271. L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. bbb) della [l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). 
272. L'articolo è stato sostituito dall'[art. 7, comma 1, lett. ii\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#). 
273. Il titolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. b\) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11](#). 
274. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. b\) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11](#). 
275. Il comma è stato abrogato dall'[art. 5, comma 1, lett. c\) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22](#). 
276. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. b\) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11](#). La rubrica è stata modificata dall'[art. 5, comma 1, lett. d\) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22](#). 
277. Il numero è stato modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. a\) della l.r. 15 dicembre 2023, n. 7](#). 
277. Il numero è stato modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. a\) della l.r. 15 dicembre 2023, n. 7](#). 
278. Il numero è stato modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. b\) della l.r. 15 dicembre 2023, n. 7](#). 
279. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 5, comma 1, lett. e\) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22](#). 
280. L'articolo è stato abrogato dall'[art. 5, comma 1, lett. a\) numero 2 della l.r. 25 marzo 2021, n. 3](#). 
281. Il Titolo è stato aggiunto dall'[art. 7, comma 1, lett. jj\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#). 
282. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 7, comma 1, lett. jj\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#). 
283. La lettera è stata sostituita dall'[art. 30, comma 1, lett. a\) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4](#). 
284. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 21, comma 2, lett. e\) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4](#). 
285. Il comma è stato sostituito dall'[art. 30, comma 1, lett. b\) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4](#). 
286. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ccc) della [l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). 
287. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. ddd) della [l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). 
288. L'articolo è stato abrogato dall'[art. 42, comma 1, lett. a\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9](#). Vedi anche l'[art. 42, comma 2 della l.r. 6 giugno 2019, n. 9](#) 
289. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. eee) della [l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). Vedi anche [art. 2 della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). 
290. L'articolo è stato abrogato dall'[art. 42, comma 1, lett. a\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9](#). Vedi anche l'[art. 42, comma 2 della l.r. 6 giugno 2019, n. 9](#) 
291. La lettera è stata sostituita dall'[art. 30, comma 1, lett. d\) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4](#). 

292. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 30, comma 1, lett. e\) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4](#). ➡
293. Il comma è stato modificato dall'[art. 21, comma 2, lett. h\) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4](#). ➡
294. La lettera è stata sostituita dall'[art. 13, comma 1, lett. b\) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7](#) e successivamente modificata dall'art. 1, comma 1, lett. fff) della [l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). ➡
295. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 9, comma 1, lett. a\) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19](#). ➡
296. La lettera è stata modificata dall'[art. 42, comma 1, lett. b\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9](#). ➡
297. Vedi [r.r. 8 giugno 2012, n. 1](#). ➡
298. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 13, comma 1, lett. c\) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7](#). ➡
299. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 13, comma 1, lett. d\) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7](#). ➡
300. Il comma è stato abrogato dall'[art. 13, comma 1, lett. e\) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7](#). ➡
301. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ggg) della [l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#) e successivamente sostituito dall'[art. 30, comma 1, lett. f\) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4](#). ➡
302. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 13, comma 1, lett. f\) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7](#) e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. hhh) della [l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). ➡
303. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. iii) della [l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). ➡
304. Il comma è stato modificato dall'[art. 30, comma 1, lett. g\) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4](#). ➡
305. L'articolo è stato abrogato sotto condizione dall'art. 1, comma 1, lett. jjj) della [l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). ➡
306. Vedi [art. 1, comma 2 del r.r. 8 febbraio 2010, n. 3](#). ➡
307. Vedi [r.r. 8 febbraio 2010, n. 3](#). ➡
308. Vedi [art. 15, comma 2 del r.r. 8 febbraio 2010, n. 3](#). ➡
309. Il comma è stato modificato dall'[art. 6, comma 1, lett. a\) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20](#). ➡
310. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. kkk) della [l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). ➡
311. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ll) della [l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). ➡
312. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 10, comma 11, lett. e\) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22](#). ➡
313. Il comma è stato sostituito dall'[art. 9, comma 1, lett. b\) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19](#) e successivamente modificato dall'[art. 10, comma 11, lett. f\) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22](#), dall'[art. 10, comma 11, lett. g\) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22](#), dall'[art. 10, comma 11, lett. h\) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22](#), dall'[art. 10, comma 11,](#)

[lett. i\) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22](#) e dall'[art. 5, comma 1, lett. f\) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22](#). ➡

314. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 9, comma 1, lett. c\) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19](#). ➡

315. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 9, comma 1 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37](#). ➡

316. Il comma è stato modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. j\) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11](#). ➡

317. Il comma è stato modificato dall'[art. 9, comma 1, lett. d\) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19](#). ➡

318. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 30, comma 1, lett. h\) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4](#). ➡

319. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. mmm) della [l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). ➡

321. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1 della l.r. 12 dicembre 2017, n. 34](#). ➡

322. Il comma è stato modificato dall'[art. 42, comma 1, lett. c\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9](#). ➡

323. Il comma è stato modificato dall'[art. 42, comma 1, lett. d\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 6](#) e dall'[art. 42, comma 1, lett. e\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 6](#). ➡

324. Il comma è stato modificato dall'[art. 42, comma 1, lett. f\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9](#). ➡

325. Il comma è stato modificato dall'[art. 42, comma 1, lett. g\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9](#). ➡

320. Il Capo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1 della l.r. 12 dicembre 2017, n. 34](#). ➡

326. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. nnn) della [l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). ➡

327. Il comma è stato sostituito dall'[art. 20, comma 1, lett. a\), numero 1\) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15](#). ➡

328. Il comma è stato sostituito dall'[art. 20, comma 1, lett. a\), numero 2\) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15](#) e successivamente modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. g\) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22](#) e dall'[art. 2, comma 1, lett. a\) della l.r. 9 dicembre 2025, n. 18](#). ➡

329. Il comma è stato sostituito dall'[art. 20, comma 1, lett. a\), numero 3\) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15](#). ➡

330. L'articolo è stato abrogato dall'[art. 13, comma 1, lett. g\) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7](#). ➡

331. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ooo) della [l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). ➡

332. Il comma è stato modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. a\) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20](#). Vedi anche comma 2 del medesimo articolo. ➡

333. Il comma è stato sostituito dall'[art. 20, comma 1, lett. b\) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15](#). ➡

334. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 30, comma 1, lett. i\) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4](#). ➡

335. L'articolo è stato sostituito dall'[art. 10, comma 1, lett. ff\) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19](#) e successivamente dall'[art. 1, comma 1, lett. a\) della l.r. 25 maggio 2015, n. 16](#). ➡
336. La lettera è stata modificata dall'[art. 1, comma 1, lett. k\), numero 1\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#). ➡
337. La lettera è stata sostituita dall'[art. 1, comma 1, lett. k\), numero 2\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#). ➡
338. La lettera è stata modificata dall'[art. 1, comma 1, lett. k\), numero 3\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#). ➡
339. Il comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. b\) della l.r. 25 maggio 2015, n. 16](#). ➡
340. Il comma è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. l\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#). ➡
341. Il comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. c\) della l.r. 25 maggio 2015, n. 16](#). ➡
342. Il comma è stato modificato dall'[art. 8, comma 1, lett. a\) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22](#). ➡
343. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. m\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#). ➡
344. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 4, lett. a\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#). ➡
345. Il comma è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\) della l.r. 25 maggio 2015, n. 16](#). ➡
346. Il comma è stato abrogato dall'[art. 1, comma 1, lett. e\) della l.r. 25 maggio 2015, n. 16](#). ➡
347. Il comma è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. n\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#) e successivamente modificato dall'[art. 8, comma 1, lett. b\) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22](#). ➡
348. Il comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. o\), numero 1\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#) e successivamente dall'[art. 8, comma 1, lett. c\) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22](#). ➡
349. La lettera è stata sostituita dall'[art. 1, comma 1, lett. o\), numero 2\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#) e successivamente modificata dall'[art. 8, comma 1, lett. d\) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22](#). ➡
350. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. o\), numero 3\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#). ➡
351. Il comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. f\) della l.r. 25 maggio 2015, n. 16](#). ➡
352. La lettera è stata sostituita dall'[art. 1, comma 1, lett. g\) della l.r. 25 maggio 2015, n. 16](#). ➡
353. La lettera è stata modificata dall'[art. 1, comma 1, lett. h\) della l.r. 25 maggio 2015, n. 16](#). ➡
354. La lettera è stata abrogata dall'[art. 1, comma 1, lett. i\) della l.r. 25 maggio 2015, n. 16](#). ➡
355. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 1, comma 1, lett. p\), numero 1\) della l.r. 1](#)

[febbraio 2010, n. 3.](#) 

356. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. j\) della l.r. 25 maggio 2015, n. 16.](#) 

357. Il comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. k\) della l.r. 25 maggio 2015, n. 16.](#) 

358. Il comma è stato abrogato dall'[art. 1, comma 1, lett. l\) della l.r. 25 maggio 2015, n. 16.](#) 

359. L'alinnea è stato modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. q\) della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19.](#) 

360. La lettera è stata modificata dall'[art. 1, comma 1, lett. p\), numero 2\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3.](#) 

361. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 1, comma 1, lett. p\), numero 3\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3.](#) 

362. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 1, comma 1, lett. p\), numero 4\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3.](#) 

363. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. m\) della l.r. 25 maggio 2015, n. 16](#) e successivamente modificato dall'[art. 18, comma 1, lett. a\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.](#) 

364. Il comma è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. n\) della l.r. 25 maggio 2015, n. 16.](#) 

365. Il comma è stato modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. kk\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#)e successivamente dall'[art. 8, comma 1, lett. e\) della l.r. 27 novembre 2020, 22.](#) 

366. Il comma è stato modificato dall'[art. 8, comma 1, lett. f\) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22.](#) 

367. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. qqq) della [l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 

368. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 4, lett. b\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

369. La lettera è stata modificata dall'[art. 2, comma 4, lett. c\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

370. La lettera è stata modificata dall'[art. 2, comma 4, lett. d\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

371. La lettera è stata modificata dall'[art. 2, comma 4, lett. e\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

372. Il comma è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. q\), numero 1\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3.](#) 

373. La lettera è stata modificata dall'[art. 1, comma 1, lett. q\), numero 2\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3.](#) 

374. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. r\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3.](#) 

375. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 4, lett. f\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

376. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 4, lett. g\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

377. Il comma è stato modificato dall'[art. 12, comma 1, lett. a\) della l.r. 4 dicembre](#)

[2018, n. 17.](#) 

378. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. rrr) della [l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 

379. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 4, lett. h\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

380. Il comma è stato sostituito dall'[art. 2, comma 4, lett. i\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

381. Il comma è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. s\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#) e dall'[art. 12, comma 1, lett. b\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

382. La lettera è stata modificata dall'[art. 2, comma 4, lett. j\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

383. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. sss) della [l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#) e successivamente modificata dall'[art. 2, comma 4, lett. k\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#) e dall'[art. 12, comma 1, lett. c\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

384. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. ttt) della [l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 

385. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 4, lett. l\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

386. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 4, lett. m\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

387. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 4, lett. n\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

388. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 4, lett. o\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

389. Il comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. t\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3.](#) 

390. Il comma è stato sostituito dall'[art. 7, comma 1, lett. ll\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.](#) 

391. Il comma è stato sostituito dall'[art. 18, comma 1, lett. b\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.](#) 

392. Il comma è stato abrogato dall'[art. 18, comma 1, lett. c\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.](#) 

393. Il comma è stato modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. r\) della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19.](#) 

394. Il comma è stato modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. s\) della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19.](#) 

395. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 7, comma 1, lett. a\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4.](#) 

396. Il comma è stato modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. t\) della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19.](#) 

397. Il titolo è stato aggiunto dall'[art. 5, comma 1, lett. a\) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.](#) 

398. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 5, comma 1, lett. a\) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.](#) 

399. Il titolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. u\) della l.r. 1 febbraio 2010, n.](#)

3. 
400. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. u\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#). 
401. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. u\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#). 
402. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 5, lett. a\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#). 
403. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. u\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#). 
404. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. u\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#). 
405. La lettera è stata modificata dall'[art. 2, comma 5, lett. b\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#). 
406. La lettera è stata modificata dall'[art. 2, comma 5, lett. c\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#). 
407. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 5, lett. d\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#) e dall'[art. 2, comma 5, lett. e\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#). 
408. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. u\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#). 
409. Il titolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. a\) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 4](#). 
410. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. a\) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 4](#) e successivamente sostituito dall'[art. 7, comma 1, lett. mm\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13](#). 
411. Il titolo è stato aggiunto dall'[art. 14, comma 1, lett. a\) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7](#). 
412. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 14, comma 1, lett. a\) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7](#). 
413. Il comma è stato sostituito dall'[art. 2, comma 7, lett. a\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#). 
414. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 7, lett. b\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#). 
415. Il comma è stato abrogato dall'[art. 12, comma 1, lett. a\) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23](#). 
416. Vedi [r.r. 22 maggio 2003, n. 9](#). 
417. Il comma è stato modificato dall'[art. 13, comma 1, lett. a\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17](#). 
418. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. uuu\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#). 
419. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. a\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#). 
420. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. b\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#). 
421. Il comma è stato sostituito dall'[art. 2, comma 8, lett. c\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#). 

422. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. d\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 
423. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. e\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 
424. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. f\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 
425. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. g\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 
426. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. h\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 
427. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. i\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 
428. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. j\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 
429. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. k\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 
430. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. l\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 
431. La rubrica è stata sostituita dall'[art. 9, comma 1, lett. e\) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19.](#) 
432. Il comma è stato modificato dall'[art. 9, comma 1, lett. f\) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19](#)e successivamente dall'[art. 2, comma 8, lett. m\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 
433. Il comma è stato modificato dall'[art. 9, comma 1, lett. g\) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19](#)e successivamente dall'[art. 2, comma 8, lett. n\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#), dall'[art. 2, comma 8, lett. o\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#), dall'[art. 13, comma 1, lett. b\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17](#)e dall'[art. 13, comma 1, della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23.](#) 
434. Il comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. c\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 
435. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. p\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#)e dall'[art. 1, comma 1, lett. c\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 
436. La rubrica è stata sostituita dall'[art. 2, comma 8, lett. q\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 
437. Il comma è stato abrogato dall'[art. 1, comma 1, lett. vvv\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 
438. La lettera è stata sostituita dall'[art. 2, comma 8, lett. r\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 
439. La lettera è stata sostituita dall'[art. 13, comma 1, lett. d\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 
440. La lettera è stata modificata dall'[art. 13, comma 1, lett. e\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 
441. La lettera è stata sostituita dall'[art. 13, comma 1, lett. f\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 
442. La lettera è stata modificata dall'[art. 13, comma 1, lett. g\) della l.r. 4 dicembre](#)

[2018, n. 17.](#) 

443. La lettera è stata modificata dall'[art. 1, comma 1, lett. h\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

444. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 13, comma 1, lett. i\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

445. Il comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 13, lett. j\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

446. Il comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. www\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 

447. Il comma è stato modificato dall'[art. 13, comma 1, lett. k\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 14.](#) 

448. Il comma è stato modificato dall'[art. 13, comma 1, lett. l\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

449. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. s\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#)e successivamente sostituito dall'[art. 13, comma 1, lett. m\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

450. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 2, comma 8, lett. t\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#)e successivamente sostituito dall'[art. 13, comma 1, lett. m\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

451. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 13, comma 1, lett. m\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

452. La rubrica è stata modificata dall'[art. 13, comma 1, lett. n\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

453. Il comma è stato modificato dall'[art. 13, comma 1, lett. o\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

454. La lettera è stata modificata dall'[art. 13, comma 1, lett. p\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

455. Il numero è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. u\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

456. Il numero è stato modificato dall'[art. 13, comma 1, lett. j\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

457. Il numero è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. v\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

458. Il comma è stato modificato dall'[art. 13, comma 1, lett. q\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

459. Il comma è stato modificato dall'[art. 15, comma 1, lett. r\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

460. Il comma è stato modificato dall'[art. 13, comma 1, lett. j\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

461. Il comma è stato sostituito dall'[art. 2, comma 8, lett. w\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

462. Il comma è stato abrogato dall'[art. 2, comma 8, lett. x\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

463. Il comma è stato sostituito dall'[art. 2, comma 8, lett. y\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

464. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. z\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 
465. La rubrica è stata sostituita dall'[art. 2, comma 8, lett. aa\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 
466. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. xxx) della [l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#) e successivamente modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. bb\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 
467. La lettera è stata sostituita dall'[art. 13, comma 1, lett. s\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 
468. La lettera è stata sostituita dall'[art. 2, comma 8, lett. cc\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) e dall'[art. 13, comma 1, lett. t\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 
469. La lettera è stata abrogata dall'[art. 13, comma 1, lett. u\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 
470. Il comma è stato abrogato dall'[art. 13, comma 1, lett. v\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 
471. Il comma è stato abrogato dall'[art. 13, comma 1, lett. v\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 
472. Il comma è stato abrogato dall'[art. 13, comma 1, lett. v\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 
473. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. xxx) della [l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#) e successivamente modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. jj\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) Il comma è stato nuovamente sostituito dall'[art. 13, comma 1, lett. w\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 
474. Il comma è stato abrogato dall'[art. 5, comma 1, lett. a\) della l.r. 5 agosto 2016, n. 19.](#) 
475. Il comma è stato abrogato dall'[art. 13, comma 1, lett. v\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 
476. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 13, comma 1, lett. x\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 
477. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 19, comma 1, lett. a\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.](#) 
478. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. mm\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#), dall'[art. 2, comma 8, lett. nn\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#) e dall'[art. 13, comma 1, lett. y\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 
479. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. oo\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#), dall'[art. 2, comma 8, lett. pp\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#) e dall'[art. 13, comma 1, lett. z\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 
480. Il comma è stato sostituito dall'[art. 2, comma 8, lett. qq\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#) e ulteriormente sostituito dall'[art. 6, comma 1, lett. c\) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28.](#) 
481. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. rr\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 
482. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. ss\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7](#) e dall'[art. 13, comma 1, lett. j\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 
483. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. tt\) della l.r. 25 marzo 2016,](#)

[n. 7.](#) 

484. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. uu\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

485. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. vv\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

486. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. ww\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

487. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. xx\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

488. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. yy\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

489. La lettera è stata modificata dall'[art. 2, comma 8, lett. zz\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

490. Il comma è stato sostituito dall'[art. 3, comma 1, lett. a\) della l.r. 9 dicembre 2025, n. 18.](#) 

491. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. aaa\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

492. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. bbb\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

493. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. ccc\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

494. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. ddd\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

495. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 8, lett. eee\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

496. Il comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. yyy\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#) e successivamente dall'[art. 2, comma 8, lett. fff\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

497. La lettera è stata sostituita dall'[art. 1, comma 1, lett. zzz\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 

498. Il comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. w\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3.](#) 

499. La rubrica è stata modificata dall'[art. 13, comma 1, lett. aa\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

500. Il comma è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. aaaa\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#) e successivamente dall'[art. 2, comma 8, lett. ggg\) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) Il comma è stato in seguito modificato dall'[art. 13, comma 1, lett. aa\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

501. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 1, comma 1, lett. bbbb\) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.](#) 

502. L'articolo è stato sostituito dall'[art. 16, comma 1, lett. a\) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20.](#) 

503. La lettera è stata modificata dall'[art. 13, comma 1, lett. j\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

504. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 9, comma 1, lett. a\) della l.r. 27 novembre](#)

[2020, n. 22.](#) 

505. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 8, lett. hhh) della [l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

506. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 21, comma 1 della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.](#) 

507. Il comma è stato modificato dall'[art. 13, comma 1, lett. j\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

508. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 8, lett. iii) della [l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

509. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 8, lett. jjj) della [l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

510. La lettera è stata sostituita dall'[art. 16, comma 1, lett. b\) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20.](#) 

511. La lettera è stata aggiunta dall'[art. 7, comma 1, lett. nn\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.](#) 

512. La lettera è stata modificata dall'[art. 13, comma 1, lett. j\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

513. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 8, lett. kkk) della [l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

514. Il comma è stato sostituito dall'[art. 7, comma 1, lett. oo\) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.](#) 

515. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 8, lett. ll) della [l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

516. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 8, lett. mmm) della [l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

517. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 8, lett. nnn) della [l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

518. Il comma è stato modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. e\) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38.](#) 

519. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 8, lett. ooo) della [l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

520. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 8, lett. ppp) della [l.r. 25 marzo 2016, n. 7.](#) 

521. La lettera è stata modificata dall'[art. 13, comma 1, lett. bb\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

522. La lettera è stata modificata dall'[art. 13, comma 1, lett. j\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

523. La lettera è stata abrogata dall'[art. 16, comma 1, lett. c\) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20.](#) 

524. Il comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. cc\) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.](#) 

525. La rubrica è stata sostituita dall'[art. 1, comma 1, lett. c\) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11.](#) 

526. L'articolo è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11](#) 

527. L'articolo è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\) della l.r. 18 giugno 2019,](#)

[n. 11.](#) 

528. La lettera è stata modificata dall'[art. 7, comma 1, lett. a\) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11.](#) 

529. Il comma è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. h\) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22.](#) 

530. La lettera è stata modificata dall'[art. 7, comma 1, lett. b\) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11](#) e dall'[art. 7, comma 1, lett. c\) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11.](#) 

531. La lettera è stata sostituita dall'[art. 10, comma 1, lett. a\), della l.r. 7 agosto 2020, n. 18](#)e successivamente modificata dall'[art. 6, comma 1, lett. a\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4.](#) 

532. Il comma è stato abrogato dall'[art. 10, comma 1, lett. b\), della l.r. 7 agosto 2020, n. 18.](#) 

533. L'articolo è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11.](#) 

534. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 5, comma 2, lett. a\) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.](#) 

535. Il comma è stato abrogato dall'[art. 7, comma 1, lett. e\) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11.](#) 

536. L'articolo è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11.](#) 

537. Il comma è stato modificato dall'[art. 5, comma 2, lett. b\) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.](#) 

538. L'articolo è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11.](#) 

539. La rubrica è stata modificata dall'[art. 5, comma 2, lett. c\) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.](#) 

540. Il comma è stato sostituito dall'[art. 5, comma 2, lett. d\) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8](#)e successivamente dall'[art. 6, comma 1, lett. b\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4.](#) Vedi anche [art. 6, comma 2 della l.r. 14 novembre 2023, n. 4.](#) 

541. Il comma è stato abrogato dall'[art. 6, comma 1, lett. c\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4.](#) Vedi anche [art. 6, comma 2 della l.r. 14 novembre 2023, n. 4.](#) 

542. Il comma è stato modificato dall'[art. 6, comma 1, lett. a\) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23](#)e successivamente dall'[art. 5, comma 2, lett. f\) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.](#) La Corte costituzionale, con sentenza n. 251/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale de ll'[art. 6, comma 1, lett. a\) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23.](#) Il comma è stato ulteriormente modificato dall'[art. 6, comma 1, lett. d\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4.](#) Vedi anche [art. 6, comma 2 della l.r. 14 novembre 2023, n. 4.](#) 

543. Il comma è stato abrogato dall'[art. 6, comma 1, lett. e\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4.](#) 

544. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 5, comma 2, lett. h\) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.](#) 

545. L'articolo è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11.](#) 

546. Il comma è stato modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. f\) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11.](#) 

547. L'articolo è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11.](#) 
548. La lettera è stata modificata dall'[art. 7, comma 1, lett. g\) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11](#)e successivamente dall'[art. 10, comma 1, lett. b\) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22](#). La lettera è stata ulteriormente modificata dall'[art. 7, comma 1, lett. a\) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23.](#) 
549. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 5, comma 2, lett. i\) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.](#) 
550. Il comma è stato modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. h\) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11](#)e successivamente dall'[art. 10, comma 1, lett. c\) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22.](#) 
551. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 7, comma 1, lett. i\) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11.](#) 
552. L'articolo è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11.](#) 
553. La lettera è stata modificata dall'[art. 6, comma 1, lett. f\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4.](#) 
554. L'articolo è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11.](#) 
555. Il comma è stato modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. j\) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11.](#) 
556. Il comma è stato modificato dall'[art. 8, comma 1, lett. a\) e lett. b\) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23](#)e successivamente dall'[art. 5, comma 2, lett. j\) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.](#) 
557. Il comma è stato modificato dall'[art. 5, comma 2, lett. k\) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.](#) 
558. L'articolo è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11.](#) 
559. La rubrica è stata sostituita dall'[art. 11, comma 1, lett. a\) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8.](#) 
560. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 11, comma 1, lett. b\) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8.](#) 
561. L'articolo è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11.](#) 
562. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 5, comma 2, lett. l\) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.](#) 
563. L'articolo è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11.](#) 
564. Il comma è stato modificato dall'[art. 8, comma 1, lett. c\) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23.](#) 
565. L'articolo è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11.](#) 
566. Il comma è stato modificato dall'[art. 6, comma 1, lett. g\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4.](#) 
567. Il comma è stato modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. k\) della l.r. 21 maggio](#)

- [2020, n. 11](#) e successivamente dall'[art. 5, comma 2, lett. m\) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8](#). ➡
568. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 5, comma 2, lett. n\) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8](#). ➡
569. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 21, comma 1 della l.r. 6 agosto 2019, n. 15](#). ➡
570. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 5, comma 2, lett. o\) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8](#). ➡
571. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 5, comma 2, lett. p\) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8](#). ➡
572. L'articolo è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11](#). ➡
573. La lettera è stata abrogata dall'[art. 7, comma 1, lett. l\) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11](#). ➡
574. L'articolo è stato sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11](#). ➡
575. L'articolo è stato abrogato dall'[art. 5, comma 1, lett. a\) numero 3 della l.r. 25 marzo 2021, n. 3](#). ➡
576. La suddivisione in Capi è stata soppressa dall'[art. 6, comma 1, lett. c\) della l.r. 28 dicembre 2022, n. 33](#). ➡
577. L'articolo è stato sostituito dall'[art. 6, comma 1, lett. a\) della l.r. 28 dicembre 2022, n. 33](#). ➡
578. La rubrica è stata sostituita dall'[art. 8, comma 1, lett. a\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4](#). ➡
579. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 8, comma 1, lett. b\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4](#). ➡
580. La rubrica è stata modificata dall'[art. 8, comma 1, lett. c\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4](#). ➡
581. Il comma è stato sostituito dall'[art. 8, comma 1, lett. d\) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4](#). ➡
582. L'articolo è stato abrogato dall'[art. 6, comma 1, lett. b\) della l.r. 28 dicembre 2022, n. 33](#). ➡
583. Si rinvia alla [l.r. 24 maggio 1985, n. 52](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
584. Si rinvia alla [l.r. 16 maggio 1986, n. 13](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
585. Si rinvia alla [l.r. 8 luglio 1989, n. 24](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
586. Si rinvia alla [l.r. 23 giugno 1997, n. 24](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
587. Si rinvia alla [l.r. 4 luglio 1998, n. 11](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
588. Si rinvia alla [l.r. 7 febbraio 2000, n. 7](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
589. Si rinvia alla [l.r. 30 luglio 2001, n. 12](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡

590. Si rinvia alla [l.r. 12 gennaio 2002, n. 3](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
591. Si rinvia alla [l.r. 16 giugno 2003, n. 7](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
592. Si rinvia alla [l.r. 23 marzo 2004, n. 4](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
593. Si rinvia alla [l.r. 28 ottobre 2004, n. 27](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
594. Si rinvia alla [l.r. 8 giugno 2007, n. 10](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
595. Si rinvia alla [l.r. 27 gennaio 1998, n. 1](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
596. Si rinvia alla [l.r. 27 marzo 2000, n. 18](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
597. Si rinvia alla [l.r. 2 febbraio 2001, n. 3](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
598. Si rinvia alla [l.r. 22 luglio 2002, n. 15](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
599. Si rinvia alla [l.r. 22 luglio 2002, n. 15](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
600. Si rinvia alla [l.r. 20 dicembre 2002, n. 32](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
601. Si rinvia alla [l.r. 18 giugno 2003, n. 8](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
602. Si rinvia alla [l.r. 24 marzo 2004, n. 5](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
603. Si rinvia alla [l.r. 5 maggio 2004, n. 12](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
604. Si rinvia alla [l.r. 8 febbraio 2005, n. 6](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
605. Si rinvia alla [l.r. 7 febbraio 2006, n. 3](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
606. Si rinvia alla [l.r. 27 febbraio 2007, n. 5](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
607. Si rinvia alla [l.r. 31 luglio 2007, n. 18](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
608. Si rinvia alla [l.r. 28 dicembre 2007, n. 33](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
609. Si rinvia alla [l.r. 31 marzo 2008, n. 10](#), per il testo coordinato con le presenti modifiche. ➡
610. La lettera è stata abrogata dall'[art. 15, comma 1, lett. b\) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7](#). ➡
611. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 5, comma 1, lett. a\) numero 4 della l.r. 25 marzo 2021, n. 3](#). ➡
612. L'articolo è stato abrogato dall'[art. 63, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7](#). ➡

613. L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 12, comma 1, lett. b\) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23](#). 
614. Il comma è stato modificato dall'[art. 6, comma 1, lett. a\) della l.r. 27 dicembre 2021, n. 24](#). 
615. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 6, comma 1, lett. b\) della l.r. 27 dicembre 2021, n. 24](#). 
616. La lettera è stata modificata dall'[art. 6, comma 1, lett. c\) della l.r. 27 dicembre 2021, n. 24](#). 
617. Il comma è stato sostituito dall'[art. 6, comma 1, lett. d\) della l.r. 27 dicembre 2021, n. 24](#). 
618. Il comma è stato modificato dall'[art. 6, comma 1, lett. e\) della l.r. 27 dicembre 2021, n. 24](#). 
619. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 10, comma 1, lett. c\) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23](#). 
620. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. x\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#). 
621. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. x\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#). 
622. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. b\) della l.r. 26 novembre 2014, n. 30](#). 
623. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. x\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#). 
624. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. x\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#). 
625. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. x\) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3](#). 
626. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 6, comma 2 della l.r. 28 dicembre 2022, n. 33](#). 
627. Vedi avviso di rettifica BURL 6 marzo 2009, n. 9, 1° suppl. ord. 
628. L'allegato è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. oooo) della [l.r. 28 dicembre 2011, n. 25](#) e dall'[art. 10, comma 1, lett. d\) della l.r. 7 agosto 2023, n. 2](#). 
629. La tabella di cui all'allegato B è stata sostituita dall'[art. 4, comma 1, lett. p\) della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19](#). 